

XCVII.

TORNATA DEL 25 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. = Lettura di una proposta di legge del deputato Della Rocca e di altri, diretta a modificare il decreto del 1865 relativo all'ordinamento giudiziario. = Seguito della discussione dello schema di legge forestale — Avviso della Commissione intorno ad un'aggiunta proposta dal deputato Sella all'articolo 4 — Il deputato Perazzi la ritira, e l'articolo è approvato — Articolo 5, approvato con modificazioni proposte dal ministro per l'agricoltura e commercio d'accordo colla Commissione, dopo osservazioni dei deputati Bruschetti e Plutino Agostino, alle quali risponde il ministro. = Il deputato De Dominicis Antonio giura. = Articolo 6, approvato con modificazioni proposte dal ministro, in seguito ad obiezioni del deputato Torrigiani e osservazioni del deputato Gerardi, alle quali rispondono il deputato Plutino Agostino, il ministro e il relatore Cancellieri — Articolo 7, approvato con emendamenti del Ministero, consentiti dalla Commissione — Articolo 8, approvato pure con variazioni concordate fra la Commissione ed il Ministero — Approvazione dell'articolo 9 — Considerazioni intorno all'articolo 10, dei deputati Nocito, Indelli, Minervini, Perroni-Paladini, del relatore, del ministro, dei deputati Varè, Fusco e Mantellini — Emendamento dei deputati Minervini e Catucci, respinto; e respinto pure l'emendamento propostovi dalla Commissione, è approvato l'articolo dello schema del Ministero — Emendamenti della Commissione e del deputato Folcieri all'articolo 11, che il ministro per l'agricoltura e commercio non accetta — Dichiarazioni del relatore in nome della maggioranza della Commissione — Il deputato Folcieri svolge la sua proposta, poscia, udite le spiegazioni date dal ministro, la ritira — Approvazione del detto articolo con modificazioni del ministro, e degli articoli 12 e 13.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

1492. Gli impiegati di amministrazioni pubbliche e private della città di Ravenna si rivolgono alla Camera perchè nel riformare la legge per la tassa di ricchezza mobile essi vengano parificati agli impiegati governativi provinciali e comunali nell'applicazione della medesima.

1493. Pignataro Lorenzo, guardiano delle carceri, esposti i servizi prestati nell'esercito e l'emigrazione sofferta per 12 anni, invoca dal Parlamento la sanatoria degli anni d'interruzione di servizio per il collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari di famiglia, gli onorevoli: Spinelli e Serazzi, di 8 giorni; l'onorevole Calciati, di 3.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

(Sono accordati.)

Gli uffici avendo autorizzata la lettura di un progetto di legge presentato dagli onorevoli Della Rocca, Catucci, Magliano, Napodano e Ungaro, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Gli ordinamenti giudiziari richiedono parecchie emendazioni sia nei concetti direttivi, sia in talune singole disposizioni.

« Il correggere tutto in una volta sarebbe opera difficilissima se non impossibile.

« Laonde il migliore divisamento è di adottare un metodo di graduate e peculiari modificazioni.

« Il guardasigilli, con quella grande dottrina che lo distingue ha già concepito un vasto disegno di riforme, di cui ha dato testè un acconcio annunzio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

alla Camera, sicchè per questa parte fa d'uopo attendere la presentazione di tale progetto. In tal mentre, però ai sottoscritti è parso opportuno proporre poche per quanto modeste modificazioni, le quali, quantunque siano di ordine secondario, pure riesciranno utilissime, e sono molto desiderate.

« Non pochi reclami si sono sollevati contro una disposizione anormale introdotta nell'ordinamento giudiziario relativamente alla classe degli uscieri. Diffatti, leggesi nell'articolo 179 del decreto del dì 6 dicembre 1865, quanto segue:

« Il ministro della giustizia può ordinare che gli uscieri addetti ad una stessa autorità giudiziaria pongano in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi. »

« Ognun vede che con tale sanzione è riservato al Ministero il diritto di costringere persone non stipendiate dallo Stato a conferire in comune i proventi della loro professione e ripartirli egualmente, quantunque l'attitudine, la puntualità ed il lavoro siano differenti. È una società di nuovo genere che si è creata, poichè sia fondata non sulla libera adesione, sibbene sulla coazione ad essere associati, lo che è contrario ai principii del diritto naturale, ed è un'applicazione parziale di principii socialisti. Disgraziatamente cotesti concetti poco rispondenti alla ragione ed al giure universale si sono infiltrati pure in altre leggi come quella che regola il servizio di trasporto delle merci dagli uffici doganali al loro destino, ecc.

« I migliori uscieri hanno reclamato privatamente, perchè ufficialmente era loro proibito, contro tale coercizione dannosa ed insostenibile; i medicri e gli inetti l'hanno applaudita perchè, sua mercè, eglino godono il frutto dell'altrui lavoro. Ed il pubblico è male servito perchè all'associato torna conto di nulla fare e di godersela sulle spalle altrui.

« Al certo, gli uscieri come altri professionisti, hanno diritto di associarsi liberamente, e niuno può ad essi contestare l'esercizio di tale diritto; ma la obbligatoria associazione, l'essere costretto a stare con altri in società, è una mostruosa anomalia che deve cessare.

« Altra cagione di reclami e d'irregolarità di servizio, è stata finora la distribuzione delle cause nei tribunali composti di più sezioni e di più istruttori.

« La distinzione molte fiato è parsa ispirata a intendimenti estranei alle ragioni di pubblico interesse, lo che, pur non sussistendo, ha prodotto sinistre prevenzioni, le quali debbono essere evitate nell'amministrazione della giustizia.

« Ciò posto, i sottoscritti propongono il seguente schema di legge:

« Art. 1. L'articolo 179 del regio decreto 6 di-

cembre 1865, n° 2626 sull'ordinamento giudiziario, è abrogato.

« Art. 2. Nei tribunali civili e correzionali composti di più sezioni, le cause ed i processi saranno distribuiti mediante estrazione a sorte.

Il sorteggio sarà doppio, l'uno per le cause ed i processi più gravi; l'altro per le cause ed i processi meno gravi.

« Art. 3. Nell'esistenza di più giudici istruttori, a ciascuno di essi sarà assegnata la giurisdizione sopra una parte del territorio della provincia o del circondario.

« Tale assegnamento varierà in ciascun anno. »

PRESIDENTE. Quando l'onorevole Della Rocca sarà presente, si prenderanno gli opportuni accordi per lo svolgimento del progetto di legge, del quale è stata data lettura.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Come la Camera sa, ieri fu votato l'articolo 2 divenuto 3.

Ora cade in discussione l'articolo 3 del progetto che prende il numero 4.

A quest'articolo è stato fatto, d'accordo col Ministero il seguente emendamento, pel quale il detto articolo suonerebbe così:

« Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

« La cultura silvana e il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite dal Comitato forestale. Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi. »

A quest'articolo poi fu proposta un'aggiunta dall'onorevole Sella sulla quale deve riferire la Commissione.

Prego quindi l'onorevole relatore di voler dire qual'è in proposito l'opinione della Commissione.

CANCELLIERI, relatore. La Giunta, cui fu deferito

ieri l'esame della proposta dell'onorevole Sella, dopo avere conferito coll'onorevole proponente, ha riconosciuto di accordo con lui, che le apprensioni, per cui ebbero luogo diversi emendamenti, quasi analoghi a quello presentato in ultimo dall'onorevole Sella, non hanno seria ragione di essere. Nella legge, come è stata formolata, si è provveduto sufficientemente a che si possa da coloro, i quali fino ad ora hanno liberamente coltivato i loro terreni, continuare a farlo, in qualunque luogo siano essi posti, sino a quando il Comitato forestale non abbia riconosciuto di doverli assoggettare, in forza della nuova legge, a vincolo forestale.

Se dunque il provvedimento dovesse limitarsi a quanto era nelle intenzioni dell'onorevole Sella e degli altri proponenti, non ci sarebbe bisogno di alcuna nuova disposizione di legge.

Tuttavia la Giunta volendo andare più oltre dell'intendimento dell'onorevole Sella e di coloro i quali appoggiarono la sua proposta, e desiderando interamente rassicurare le popolazioni che trovansi sulle vette e pendici dei monti, crede opportuno aggiungere una disposizione di legge, per la quale sia dichiarato che tutti i terreni ridotti a coltura agraria, precedentemente alla pubblicazione della legge, comunque situati nella zona superiore del castagno, non siano soggetti al divieto del dissodamento, quando la continuazione della coltura medesima non possa recare quel danno pubblico, di cui si preoccupa l'articolo 1 della legge.

In seguito a cotesta manifestazione l'onorevole Sella ritenendosi largamente soddisfatto, ha dichiarato non insistere nel suo emendamento.

La Giunta però si riserva di formulare un apposito articolo e di indicarne la sede dopo che avrà potuto conferire coll'onorevole ministro sulla opportunità dell'articolo e sulla redazione di esso.

In conseguenza, prego l'onorevole Sella a volere consentire che si passi oltre alla votazione dell'articolo 4, e che prendendo atto delle dichiarazioni della Giunta, aspetti che in altra seduta sia presentata e sottoposta all'approvazione della Camera la redazione di un articolo concepito nei sensi, che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Domando se vi è qualche collega che possa rispondere in nome dell'onorevole Sella.

PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Perazzi ha facoltà di parlare.

PERAZZI. Siccome ieri l'onorevole Sella era disposto di votare l'articolo 3, ora 4, confidando che l'onorevole signor ministro e la Commissione avrebbero preso in esame la sua proposizione, così io credo di potere esprimere il pensiero dell'onore-

vole Sella, dichiarando che egli ammette che intanto si voti l'articolo 3, ora 4, del progetto.

Ed anzi colgo quest'occasione per ringraziare l'onorevole relatore delle dichiarazioni che ha fatte, avendo egli, a mio avviso, espresso chiaramente il desiderio di coloro i quali erano preoccupati di quella situazione che si dubitava poter derivare ai terreni che attualmente sono coltivati al disopra della zona del castagno.

PRESIDENTE. Non essendovi nessun altro iscritto, metto ai voti l'articolo 4, che rileggerò:

« Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni diboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

« La coltura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno state stabilite da ciascun Comitato forestale.

« Coteste prescrizioni debbono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi. »

Coloro che sono d'avviso d'approvare quest'articolo, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 5 è stato dal Ministero, d'accordo colla Giunta, formulato in quest'altro modo:

« In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto dal prefetto della provincia che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore e in sua mancanza da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

« Il Consiglio d'ogni comune della provincia, nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta. L'ingegnere nominato dal ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti. »

L'onorevole Bruschetti ha facoltà di parlare.

BRUSCHETTI. Avrei avuto desiderio d'impegnarmi anch'io nella discussione generale di questa legge, e prestare il mio debole appoggio al progetto dell'onorevole ministro. Ma ne fui trattenuto dal convincimento che, per toccare nei suoi principii il tema della legislazione forestale, si richieggono cognizioni vaste e profonde di parecchie scienze; e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

non ho azzardato schierarmi cogli egregi colleghi che illustrano questa Camera, sacerdoti provetti di quelle scienze, io che del tempio loro giungo appena a varcare la soglia.

Però, a questo punto della discussione, non posso esimermi dal dovere di sottoporre alla Camera alcuni miei dubbi in merito ai Comitati forestali proposti nell'articolo 4. Le attribuzioni che nel progetto ministeriale, in ciò pochissimo modificato dalla Commissione, vengono conferite a siffatti Comitati, sono molte e gravissime. Quanto vi è di più scabroso a risolvere, di più difficile ad ordinare, viene pressochè tutto affidato al loro giudizio. Dei 35 articoli che compongono lo schema, 15 almeno stanno qua e là impiegati a determinare la competenza di quell'autorità, a volte legislativa, a volte esecutiva, e spesso anche inappellabile. Nè io mi lagno di ciò, chè anzi ritengo non potersi comporre una buona legge forestale, senza investire di molti ed estesi poteri i Comitati eretti nelle diverse località allo scopo che la legge abbia effetto. Ho voluto solo rilevare l'importanza grandissima che avranno questi Comitati, per dedurne che non è cosa di poco momento quanto si attiene alla loro costituzione; e che ad ognuno di noi corre l'obbligo di studiarne con accuratezza l'organismo, per vedere se esso, come viene proposto, risponda adeguatamente al gran lavoro che deve compiere.

Or bene, a me sembra che l'organamento dei Comitati forestali, così quale si trova stabilito nel progetto, non vada esente da difetti. Mi permetta la Camera di accennare quelli che maggiormente hanno impressionato l'animo mio.

Ammessa la necessità d'istituire dei Comitati locali, e stabilito che sia d'uopo affidare ad essi un esteso potere discrezionale, nasce spontanea la questione: quanti dovranno essere tali Comitati, e dove terranno la loro sede? A ciò il progetto risponde subito e molto facilmente. In ogni provincia è costituito un Comitato forestale. Certo che in questo modo il problema si risolve presto, ma non mi pare che si risolva troppo bene. Dapprima mi giova far notare alla Camera, che con questo articolo così redatto, si viene a fare dei Comitati forestali una istituzione provinciale. Quale può essere la ragione di ciò? Io non vorrei dire che possa trovarsi una ragione nascosta di tale provvedimento, quella cioè di addossare alle provincie la spesa delle guardie che ora sono a carico dello Stato. Amo credere che non sia questo il concetto a cui si è ispirato l'onorevole ministro nel presentarci siffatta disposizione, quantunque lascierebbe campo a sospettare, l'articolo 24, che ne cava proprio la morale temuta. Ritengo invece che per l'impianto

dei Comitati forestali si sia voluta prendere la circoscrizione amministrativa delle provincie, solo perchè già si trovava eseguita. Ma vi pare che tale ripartizione sia essa la meglio adatta allo scopo? Lascio da banda che quando l'onorevole ministro dell'interno vorrà presentare alla Camera la tanto desiderata ed attesa legge sul decentramento amministrativo, l'attuale riparto delle provincie andrà facilmente a subire delle gravi modificazioni; e che quindi si viene oggi a costruire un edificio da demolirsi probabilmente domani.

Prescindo volentieri da tutto questo, e mi limito a richiamare l'attenzione della Camera sopra una circostanza di fatto.

I terreni che da questa legge vengono vincolati al regime forestale non sono certamente sparsi su tutti i punti della superficie del regno. Invece si trovano quasi raggruppati in tante zone che seguono presso a poco la linea segnata dai gioghi delle Alpi e dell'Appennino, estendendosi per pochi chilometri al di sotto di quelle vette. Ciò posto, ne risulta evidentemente che parecchie delle nostre provincie non avranno nessuna parte del loro territorio che possa andare soggetta al vincolo forestale, per quanto rigorosa applicazione voglia darsi all'articolo 1 di questa legge.

Ora se si dicesse nell'articolo 5 che i Comitati forestali sono costituiti in quelle provincie ove esistono dei terreni contemplati all'articolo 1, potrebbe farsi a meno d'impiantare in alcune provincie tali Comitati.

Ma quando tassativamente si stabilisce che in ogni provincia deve costituirsi uno; mi permetto una domanda.

Di che cosa si occuperanno nelle loro adunanze, alcuni di quei Comitati? Questo non saprei dirlo, ma potrei affermare che in forza di questa legge lo Stato vi manterrà degli ufficiali forestali, e la provincia dovrà pagare un personale di custodia che non avrà nulla da custodire.

In altre provincie (e sono la maggior parte) i terreni che possono formare oggetto delle disposizioni di questa legge, si trovano limitati nel territorio di alcuni comuni, che per lo più son pesti agli estremi confini delle provincie stesse.

Ivi, a mio credere, si verificheranno due inconvenienti. Tutti i comuni della provincia saranno tenuti a sopportare una spesa i cui vantaggi possono risentirsi solo da alcuni di loro; e ciò mi sembra ingiusto. Gli abitanti poi dei pochi comuni interessati, per trattare col Comitato dei loro affari forestali, dovranno recarsi al capoluogo della provincia con lungo e disagiato viaggio, viaggio che dovrà poi rifarsi dagli incaricati del Comitato, se non si con-

tentano di esaminare le cose da lontano; e ciò produrrà inevitabilmente incomodo, spesa e ritardo.

A questi inconvenienti se ne aggiunge un altro, che, a mio avviso, è anche più grave.

Le zone di terreno boschivo che cadono per questa legge sotto il regime forestale, spesso si estendono sul territorio di più provincie, senza che la natura si arresti là dove gli uomini hanno messo un confine. Quindi gli elementi che debbono prendersi a calcolo, per l'applicazione del vincolo, si mantengono uniformi per tutta l'estensione di quelle zone, quantunque la provincia non sia sempre la stessa. Ora coll'aver istituito uno di quei Comitati per ciascheduna provincia, avverrà sovente che la medesima pendice, forse dello stesso proprietario, per la parte che si trova nel territorio di una provincia sarà sottoposta al vincolo forestale, e ne verrà impedito il dissodamento od obbligato il rimboschimento; mentre l'altra parte che è compresa nei confini della provincia limitrofa, non sentirà alcun legame nella sua libera coltivazione. Sarebbe superfluo che mi dilungassi a dimostrare in qual maniera tal fatto possa facilmente verificarsi; avvegnachè si comprende di leggieri come le norme stabilite dall'articolo I di questa legge, lasciano (e necessariamente deve essere così) un gran campo all'apprezzamento personale dei componenti il Comitato. Chi non vede che questo apprezzamento può essere diverso a seconda delle opinioni che prevalgono sulle teorie lasciate dubbie dalla scienza, ed in ragione delle esperienze fatte da ciascuno, che spesso possono avere indotto a conclusioni divergenti?

Mi pare dunque che questo impianto dei Comitati forestali imposto a tutte le provincie ed istituito in modo che ognuno di loro agisca indipendentemente dai vicini; mentre da un lato fa gravare sui contribuenti il peso d'inutili dispendi, dall'altro ne mette al rischio di dover deplorare un possibile disaccordo di concetti nell'applicazione della legge, disaccordo che certo menomerebbe nel pubblico la convinzione della sua utilità.

Io pregherei pertanto l'onorevole ministro e la egregia Commissione a studiare se vi fosse il modo di evitare gli accennati inconvenienti, dando un ordinamento diverso ai Comitati forestali. Non si potrebbe forse a cottare il sistema della Svizzera e stabilire questi Comitati per consorzi di determinati comuni piuttosto che per provincie?

Negli uffici del Ministero di agricoltura, industria e commercio si posseggono tanti dati statistici, vi sono tanti studi accuratamente compiuti sulla diversa qualità e coltura del suolo nazionale, che io non credo sarebbe difficile il comprendere in tante

zone i terreni boschivi d'Italia che possono con questa legge andare soggetti al vincolo forestale.

Ne risulteranno, per esempio, 20 o 30 compartimenti, formato ciascuno di un determinato numero di comuni. Non sarebbe logico che nel centro di questi agglomeramenti di comuni che abbracciano una data zona boschiva si impiantasse il Comitato? Così la sua azione si estenderebbe sopra uno spazio omogeneo, sarebbe facile l'accesso degli interessati presso l'autorità, ed i criteri dell'applicazione della legge potrebbero mantenersi costanti in tutta la regione silvana che la natura vuole regolata dalle stesse misure di sorveglianza. Verrebbero lasciate in pace le provincie ed i comuni che non posseggono boschi da tutelare, ed a mio credere si otterrebbe una grande economia nella spesa degli uffici e del personale, limitandola al puro necessario. Questa spesa poi troverei giusto che venisse sopportata in parte dallo Stato, per l'interesse generale che può avere la nazione nel mantenimento dei boschi, ed in parte dai comuni riuniti in consorzio, per l'interesse speciale che vi hanno i loro territori.

Egualemente io crederei che il Comitato potesse risultare composto dei rappresentanti dei comuni compresi in ciascun compartimento, e troverei giusto che fosse presieduto dall'ispettore governativo, ed avesse per segretario l'ingegnere, nominato pure dal Governo, conformemente al concetto dello schema ministeriale. Vero è che portando tale modificazione alla legge, si intaccherebbe la massima che vuol data ai prefetti la presidenza del Comitato. Ma, questa massima, è proprio indiscutibile? Sono i prefetti le persone meglio adattate per tenere la presidenza dei Comitati forestali, e portare la responsabilità delle scabrosissime decisioni che quelli prendono? Nelle provincie dove non esistono boschi vincolabili, e nelle quali per conseguenza non vi sarà nulla da fare, ammetto che questi rispettabili presidenti, possano senza pena disimpegnare il loro mandato; ma dove si hanno a decidere questioni gravissime, nell'interesse dei privati e del pubblico, io stento a credere che i prefetti o i consiglieri di prefettura, sieno sempre giudici competenti a stabilire se un determinato terreno si trova nelle condizioni volute dalla legge per essere sottoposto al vincolo forestale. Io penso che possano esservi delle eminenti individualità politiche, degli espertissimi amministratori, i quali sappiano egregiamente condurre una provincia; e non valgano a distinguere colla dovuta chiarezza la specie dei terreni che disboscati possano dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe, e non abbiano neppure un'idea troppo precisa della zona del castagno.

Ma io non voglio più oltre tediare la Camera colle mie parole, e conchiudo dichiarando: che non mi azzardo a presentare un formale emendamento all'articolo che si discute; perchè so bene come, per farlo convenientemente, mi manchi quell'autorità che deriva dal merito, e si consolida con una lunga vita parlamentare. Solamente sentivo il dovere di mettere a parte la Camera dei dubbi che io nutro sulla bontà delle disposizioni portate da questo articolo; ed ora che l'ho fatto alla meglio, prego l'onorevole ministro e l'egregia Commissione di prendere a calcolo quelle poche idee che ho esternate, se credono che pur possano meritare una qualche considerazione. (Bene! a sinistra)

PLUTINO AGOSTINO. Io mi felicito con me stesso di essermi incontrato col mio rispettabile amico, onorevole Sella, nelle solitudini pacifiche dei boschi, e di potere unire la mia debole voce alla sua autorevole parola, a favore delle popolazioni alpestri e laboriose di tutta Italia.

Egli ha parlato a vantaggio delle popolazioni alpine; io parlerò ugualmente nell'interesse delle popolazioni che abitano le vette degli Appennini. Nell'una e nell'altra contrada le condizioni sono le stesse. La differenza sta solo in ciò, che nella parte settentrionale d'Italia esistono su alcune vette perenni ghiacciai, nel mentre che, nella parte meridionale d'Italia, quelle montagne sono coperte di neve in tempo d'inverno, e le popolazioni dell'una emigrano nell'inverno verso la pianura, e quelle dell'altra emigrano verso la marina sottostante.

Gli armenti dagli alti ghiacciai delle Alpi scendono nella pianura della Lombardia e del Piemonte; gli armenti degli Abruzzi scendono nelle Puglie; dalle montagne della Calabria scendono nelle sottoposte valli. La posizione è perfettamente identica.

La zona del castagno divide le più alte cime degli Appennini, come quelle delle Alpi; tanto nell'una che nell'altra vi vegeta il pino e l'abete; e questa zona è seminata e coltivata a segala ed a patate nell'alta e bassa Italia, perchè le coltivazioni sono le stesse in tutte le contrade montuose.

Io quindi accetterò volentieri qualunque modificazione che si voglia introdurre nella legge, nel senso delle proposte dell'onorevole Sella, dell'onorevole Odiard e dell'onorevole Gerardi; giacchè credo che l'opera migliore che si possa fare da un uomo di Stato in Italia, è quella di promuovere l'agricoltura.

Sarà tanto più benemerito della patria colui il quale, per le sue qualità, potrà essere chiamato a dirigere la pubblica azienda; sarà, dico, tanto più benemerito della patria per quanto potrà promuovere i prodotti agricoli della nostra penisola.

L'onorevole Bruschetti fa ora qualche opposizione alla costituzione dei Comitati forestali. Egli dice: i comuni non sono abbastanza rappresentati, e vorrebbe il consorzio dei comuni. Dio ce ne liberi!

Non c'è cosa più difficile che l'unire i comuni in consorzio. E l'abbiamo veduto nelle arginature, nell'irrigazione; l'abbiamo veduto in molte altre contingenze. E siccome la Commissione forestale richiede sempre nel suo seno un commissario comunale, il quale serve da indicatore speciale di tutti i bisogni di ciascun comune; io credo che la Commissione forestale essendo composta in maggioranza soprattutto di elementi elettivi, porta naturalmente, a vantaggio delle popolazioni, quelle conoscenze pratiche che i tre commissari provinciali possono avere circa ai bisogni delle popolazioni per ciò che concerne la legge forestale.

La legge forestale, a mio modo di vedere, e faccio plauso al ministro che l'ha proposta, la legge forestale deve maggiormente informarsi a due criteri precipui, il rispetto e la tutela della proprietà.

Ora, in genere, tutti gli articoli della legge pare che giustifichino questo criterio. In conseguenza, io prego tutti gli onorevoli colleghi di volere una volta, dopo otto o dieci anni che si discute questa legge, uscire dalle foreste, e lasciare che una norma generale possa dare un qualche impulso alla coltivazione ed alla conservazione dei boschi, nel mentre che la libertà di procedere alla coltivazione silvana è tanto bene stabilita dalla presente legge.

MAIORANA, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non isponderò molte parole per difendere l'articolo nella sua redazione concordata colla Commissione. Sono modificazioni di forma. Il concetto è rimasto pressochè integro secondo il progetto ministeriale colle poche aggiunte della Commissione. Dirò solamente qualche parola in risposta all'onorevole Bruschetti.

Io lo prego di non preoccuparsi dei fini reconditi, poichè non ce ne sono, e non ce ne possono essere. Del resto, in una legge che si discute a pieno giorno, ogni cosa può essere estrinsecata.

Egli ha il merito della pratica. Ha detto: vi hanno, nello stato attuale delle circoscrizioni amministrative, delle provincie per le quali la legge sarebbe assolutamente inutile.

Ora, se egli avesse appoggiato questa sua osservazione ad una prova di fatto, cioè che in Italia, anche colla viziosa circoscrizione attuale, vi hanno provincie affatto disinteressate all'applicazione di questa legge, allora si sarebbe potuta apportare una modificazione all'articolo proposto; ma non che egli, l'onorevole Bruschetti, non avrebbe fatto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

bene a surrogare ai Comitati provinciali, altri Comitati che avrebbero avuto impero sulle provincie non rappresentate.

Quest'osservazione dovrà persuadere l'onorevole Bruschetti che il fine del Ministero è stato di assicurare alle provincie la rappresentanza dei propri interessi: quindi non vi sarà nessuna provincia che si potrà dolere di avere il Comitato in casa sua.

Il precedente progetto diceva: « saranno istituiti i Comitati ove se ne mostrerà il bisogno. » Era anche allora lontano dal pensiero dei proponenti, di abusare di cotesta latitudine; ma domando io, in qual modo, essendocene il bisogno, si sarebbero concordati e composti i Comitati? Non avrebbero dovuto essere provinciali?

E quando un Comitato si fosse dovuto costituire, non per governare in una sola provincia, ma per governare principalmente in una data provincia, e accessoriamente in qualche altra, questa come si sarebbe trovata rappresentata? E non ha diritto di reclamare ogni provincia contro la provincia limitrofa per il modo col quale essa governerà i boschi? Ma tutte le provincie non devono avere eguale diritto di vegliare, come ne ha diritto l'amministrazione generale dello Stato, circa il modo con cui il servizio forestale sarà condotto?

Si è preoccupato l'onorevole Bruschetti delle spese. Ma non ci saranno delle spese, dove non ci sarà da lavorare; e dove qualche cosa dovrà farsi, è bene che per questa qualche cosa coloro che hanno tutti gl'interessi e che esercitano il diritto di vincolo e quasi di giurisdizione, subiscano un qualche piccolo, un qualche minimo onere. Del resto i fattori principali del Comitato, sono pagati dal Governo.

Quindi io spero che l'onorevole Bruschetti receda dalla sua opposizione di carattere morale, perchè del resto non ha fatta nessuna proposta; e vorrà riconoscere che, nell'ordinamento dei Comitati, si è fatta la più grande concessione che fosse possibile agli interessi locali, senza obliare d'altra parte gli interessi generali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 del quale ho data lettura.

(È approvato.)

Articolo 5, divenuto 6. « Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco distintico per muni dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

« Il Comitato, accertate, ove occorra, le condi-

zioni dei luoghi, statuisce, entro sei mesi sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

« La scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Onorevole presidente, faccia grazia di leggere l'emendamento che io ho creduto di dover proporre, come pure delle proposte di soppressione degli articoli 5, 6 e 8. Se crede, lo leggo io.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani, ella vuol sopprimere gli articoli 5 e 6, divenuti 6 e 7, e poi, sopprimere questi due, vuol sostituire un altro suo articolo. Ora pel momento, fino a che la Camera non ha deliberato su questi due articoli, non credo che possiamo passare al 7.

Del resto esponga le sue idee; la Camera delibererà.

TORRIGIANI. Io ringrazio l'onorevole presidente di avere esposto in che consistano in genere le mie proposte.

Io posso assicurare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, come posso e debbo assicurare la Camera di aver prestata la più grande attenzione all'andamento della discussione che è ora arrivata all'articolo 5.

Nel mio modo di vedere, facendo anche dei confronti colle leggi precedenti forestali che non sono state adottate dalla Camera, debbo dire che l'articolo 1 mi aveva veramente persuaso che, ove fosse adottato, potesse realmente servire piuttosto a svincolare la proprietà che a vincolarla, e più di tutto poi a far sì che l'utilità pubblica fosse non solo ricercata, ma veramente raggiunta.

Quanto alla parte superiore alla zona del castagno, io dico il vero che le osservazioni fatte ieri dall'onorevole Sella non mi hanno indotto a credere che si dovesse fare qualche cosa di retroattivo alla legge. È verissimo che nelle parti più alte non solo delle Alpi, ma degli Appennini ci sono delle coltivazioni. Ma io non credo che dopo la pubblicazione della legge, si debbano variare senza che siano verificati i gravi danni a cui allude la presente legge.

Riguardo alle parti inferiori, io approvo completamente tutto quello che è stabilito nell'articolo 1, perchè credo che alle frane, agli scoscendimenti ed alle deviazioni delle acque, bisogna provvedere.

Certo, la parte che si è aggiunta, quella che si riferisce all'igiene pubblica, io credo che porterà una complicazione assai vasta e l'onorevole ministro che ora ha parlato di Comitati da modificare, ha giustamente accennato che non si tratta solo di limitare le indagini a provincia per provincia.

. Onorevoli colleghi, quando si tratta dell'igiene

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

pubblica, bisogna pensare anche a tutte le parti che sono interposte, specialmente fra le provincie, nelle pendenze meridionali, per vedere i danni che deriverebbero precisamente dal non essersi rispettati tutti i boschi dalla parte settentrionale o viceversa, o dall'essersene abbattuti taluni a preferenza di altri.

Ma quello su cui prego l'onorevole ministro a porgere qualche attenzione, come anche l'onorevole relatore, si è sugli inconvenienti, di cui non sono arrivato a comprendere la vera ragione, del dovere, cioè passare agli elenchi preventivi di tutte le terre che non si devono disboscare nè dissodare.

Gli onorevoli miei colleghi avranno veduto particolarmente nell'articolo 5, che un ispettore il quale riferirà poi al Comitato, dovrà andare cercando quali erano le terre boschive da non dissodarsi, perchè erano prima vincolate dalle leggi precedenti.

Bisogna che vadano dopo al Comitato. Non so se il Comitato dovrà fare tutte le indagini per arrivare a compilare l'elenco delle terre vincolate e svincolate. Ma, onorevoli colleghi, quello che mi ha fatto un po' d'impressione, e che sento il dovere di esporre alla Camera, si è che non si sono esaminate bene le leggi antecedenti.

Ma io non ho mai veduto che nelle leggi precedenti siansi estesi degli elenchi preventivi. Che cosa sono questi elenchi preventivi?

Una voce. Esistono.

TORRIGIANI. Che cosa vuol dire questo? Se si riferissero solamente a quelli che vogliono o disboscare o dissodare dei pezzi di terra, questo lo intenderei molto bene; è quello che stabilisce il Codice civile per tutte le servitù prediali, secondo i luoghi in cui si trovano. Ricorderò di volo che nel Codice è stabilito che le acque che discendono naturalmente dalle parti superiori alle inferiori, devono essere lasciate seguire il loro corso. Se vi è uno che voglia deviare queste acque, egli non lo può fare, e sarebbe punito quando lo facesse.

Io non ho mai potuto pensare che venisse in mente di fare degli elenchi di queste acque che discendono naturalmente dalle terre superiori alle inferiori.

Se noi, o signori, guardiamo la statistica territoriale del regno, vediamo che i boschi a un dipresso coprono una estensione di tre milioni e mezzo di ettari. Bisogna poi badare a tutte le terre che si possono dissodare, ed allora altre tre milioni e mezzo di ettari! E noi vogliamo fare degli elenchi preventivi per tutti questi terreni? Per me credo che tutto al più si tratterà del quattro o del cinque per cento dei proprietari che vorranno

disboscare e dissodare i loro terreni. Credo che la legge debba provvedere a questo: ma quando? Quando, chi vuol dissodare o disboscare, debba indirizzarsi al Comitato (come stabilisco col mio emendamento), onde ottenere questa facoltà; allora è che si debbono fare le indagini più ampie e più sicure onde determinare nei rapporti dell'utilità pubblica, se un dato terreno si debba disboscare o si debba dissodare. Ma quando il proprietario non ha intenzione di disboscare e di dissodare, perchè volete fare un elenco preventivo che comprenda anche i suoi terreni?

Ma vi ha di più, onorevoli colleghi, ed è cosa molto importante, perciò desidero che le mie osservazioni siano registrate negli atti della Camera; voi vedrete quali e quante liti ne nasceranno.

Infatti, io credo che, dentro due anni fissati dalla legge, quelli, non dico mica che volessero disboscare o dissodare, ma che vedessero le loro proprietà figurare negli elenchi medesimi, reclamerebbero, ed infinite sarebbero le liti che vedreste sorgere.

Perciò, onorevole ministro, onorevole relatore, qual male ci sarebbe se si dicesse che nessuno può dissodare o disboscare le terre quando prima non sia avvertito il Comitato, il quale farà le indagini migliori per questo?

Ma non è una sicurezza la quale, ripeto, noi mettiamo per tutti quelli che non vogliono le disposizioni preventive, ma disposizioni repressive?

Senza di che, onorevoli colleghi, con questa legge noi offendiamo sicuramente la libertà, la quale non esiste se non c'è anche la responsabilità; e la responsabilità veramente sorge quando uno vuol fare una cosa che è proibita, ed è condannato se vuole eccedere i limiti del diritto.

Ma in verità, l'affare degli elenchi non lo ammetto.

Io ho guardato nelle leggi anteriori, onorevoli colleghi, e mi perdoni l'onorevole relatore, in queste leggi vi è precisamente quello che io cerco di esporre alla Camera; ho trovato quello che Re Carlo Alberto avea preparato fin dal 1833, e mi piace realmente il leggere che nel prelude di quel regio regolamento vi sono alcune parole che meritano di essere, e desidero che siano registrate.

Ivi è detto, che i boschi dei proprietari, non saranno soggetti che alle disposizioni necessariamente richieste dalla generale utilità.

Ma neppure in quei tempi si è trattato di raccogliere in elenchi le terre boschive, e quelle che non devono dissodarsi.

Io ho considerato il capitolo secondo del regio decreto pei disboscamenti e dei dissodamenti, che è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

il vero argomento, ed all'articolo 131 trovo che « è proibito a qualunque proprietario, possessore, amministratore, usufruttuario, ancorchè privato, di fare un dissodamento per mettere un terreno imboscato a cultura, o per disporne altrimenti, senza averne ottenuto licenza, la quale non è concessa se detto terreno non si trova in posizione talmente ripida da potersene temere danno al pubblico. » Ed ecco realmente ciò che mi piacerebbe d'impedire. Come si vede non è questo un pensiero mio proprio, ma è un pensiero che è tradotto in tante altre leggi. *(Conversazioni rumorose)*

Potrei, onorevoli colleghi, proseguire, ma non voglio tediarvi.

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

TORRIGIANI. Ho fra le mani le leggi della Lombardia, della Sardegna, del ducato di Lucca, delle Marche, dell'Umbria, ed anche quella dell'ex-regno di Napoli. Permettetemi solo di leggere le disposizioni della legge napoletana che si riferiscono alle terre in pendio, che nelle provincie meridionali si chiamano *terre appese*. Per « le terre appese, siano o non siano boschive, che possono essere tratte giù facilmente dalle acque, con danno dei terreni inferiori, non possono accordarsi permessi per dissodamento o per dissodamento. Per tutte le altre terre che non sono nel caso precedente, i dissodamenti ed i disboscamenti non si ammettono se non previo permesso. »

Domando se queste disposizioni legislative rendono più necessaria la formazione di elenchi, pei quali non saprei trovare alcuna ragione. Sono persuaso che il ministro, la Commissione e moltissimi miei colleghi avranno presente la legge sui lavori pubblici del 1865. Questa legge contiene due articoli importanti, cioè gli articoli 168 e 169. In questi articoli è vietato di sradicare (non si vieta di tagliare, ma di sradicare) le piante che crescono ad una certa distanza dai fiumi e dai torrenti. Neanche questa legge dice che si debbano fare degli elenchi di quei terreni che si trovano lungo le sponde dei fiumi e dei torrenti. Se s'introduce la prescrizione di formare gli elenchi, dovremo incontrare delle spese veramente straordinarie. A questo riguardo, desidererei che fosse presente l'onorevole ministro delle finanze.

I Comitati forestali dovranno certamente pubblicare gli elenchi firmati dagli ispettori, onde quelli che non credono doversi essere compresi possano presentare ricorsi. Ma questi ispettori non avranno sempre tutto quel corredo di nozioni scientifiche per determinare i terreni che non si debbono disboscare o dissodare; e tutti quelli che avranno degli indizi, tutti quelli che dovranno essere inclusi

nell'elenco, genereranno dei ricorsi, ed allora nasceranno tutte le questioni cui ho dianzi accennato.

Ma non basta, onorevoli colleghi. Questi elenchi saranno eterni o saranno a tempo determinato? La legge non dice niente in proposito.

Tutti devono conoscere quando avvengono frane o dissodamenti anno per anno, derivando da cause naturali, come piogge, burrasche, ecc. Le acque partendo dalle alture ed anche sotterranee, scendendo alle parti basse, portano con sè assolutamente delle frane.

Ora dunque vedete la inutilità ed anzi il male che c'è, a voler fare degli elenchi. Supponete che la mia terra non sia compresa nell'elenco; non essendo compresa nell'elenco, io sono padrone di disboscarla e se, dopo due o tre anni avvengono di quei cambiamenti cui ho accennato, vale a dire frane, scoscendimenti, ecc., io che ho la mia terra che posso lavorare, la lavoro col pericolo di danno pubblico.

Io non dico altro, chè parmi di aver detto abbastanza nell'interesse della utilità pubblica, cui principalmente mira l'onorevole ministro, e miriamo noi con la legge che presentemente si discute.

A me sembra che tutti coloro i quali vogliono dissodare o disboscare i terreni, debbano domandare il permesso al Comitato. Allora s'impediranno i danni pubblici, che altrimenti potrebbero nascere, e si provvederà perchè quei danni non si estendano.

Vengo alla conclusione.

Favoriscano di dirmi, e l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro, quali sarebbero gl'inconvenienti se, invece dell'elenco, si disponesse che i proprietari, i quali vogliono disboscare o dissodare il loro terreno, avessero a domandarne il permesso? Io credo che non ve ne sia alcuno.

Spero che la Camera si persuaderà di ciò e che vorrà prendere in considerazione la mia proposta, la quale mi pare non sia del tutto indifferente.

Se poi l'onorevole ministro mi farà rilevare gli inconvenienti che dalla mia proposta potessero derivare, io chinero la testa e non aggiungerò parola; ma quando si tratta nettamente di eliminare quest'affare dei terreni, non già perchè io non rispetti la legge, anzi perchè io voglio che sia rispettata più di quello che lo sarebbe qualora si facessero gli elenchi prescritti dall'articolo in discussione.

Quando avrò inteso qualche osservazione dell'onorevole mio amico il ministro d'agricoltura e commercio, ed anche dell'onorevole relatore, allora mi permetterò di domandare ancora la parola, rispettando sempre le altrui opinioni quando sieno di tal forza da infirmare quelle che ho avuto l'onore di esporre or ora alla Camera.

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, essendo presente l'onorevole De Dominicis Antonio, lo invito a giurare.

(Il deputato De Dominicis Antonio dà il giuramento.)

La parola spetta all'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Torrigiani che il suo sistema verrebbe assolutamente ad intralciare la libertà di coltivazione.

In forza della presente legge, il proprietario può disboscare, può dissodare, può rimboscare, fare tutto quello che crede nel suo interesse, a meno che non produca danno, il quale poi sarà accertato. Egli insomma è libero possessore e può agire nella sua proprietà come meglio gli pare e piace; è a tutto suo rischio e pericolo se trascorre ad offendere alcuni dei vincoli che porta la legge forestale.

La questione degli elenchi non lo riguarda nè punto nè poco; l'amministrazione farà i suoi elenchi, il proprietario ha diritto a richiamarsi contro questi elenchi, ma intanto egli è libero di fare tutto ciò che crede. Io posso dissodare qualunque terra in pendio, purchè la metta a ripiano o la pianti a viti o a olivi o la rimboschi con piantagioni boschive.

In conseguenza, io non comprendo perchè tanto si preoccupi l'onorevole Torrigiani della quistione degli elenchi. La formazione degli elenchi non pregiudica punto la qualità di coltivazione silvana, di coltivazione boschiva dei proprietari.

La quistione della spesa è quella che mi preoccupa un poco. È l'amministrazione che deve badarci. Ma, trattandosi d'interesse pubblico, siccome finalmente è necessario che la condotta dell'acqua sia tanto quanto vigilata, e che le proprietà sottostanti alle grandi valli sieno tutelate, non c'è male che il ministro d'agricoltura si occupi un poco a tutelare l'agricoltura.

Io farò osservare al mio amico Torrigiani, che in alcune contrade d'Italia, tutti i torrenti che scendono dagli Appennini, hanno trasportato tanta sabbia e tanta arena, che obbligano i proprietari ad una spesa continua per rialzare gli argini; e i torrenti si trovano col loro letto, all'altezza di 4, 5 e 6 metri al disopra degli agrumeti e delle piantagioni laterali; di modo che fa paura il vedere quei torrenti che stanno in alto, ed i latifondi che sono a dritta e a sinistra di quei torrenti i quali continuamente rimangono allagati.

Ora, per impedire che questi argini sempre più s'innalzino; per impedire quelle alluvioni che si succedono di quando in quando, e che disastano intere contrade, è necessario che ci sia un regime,

che ci sieno quelle prescrizioni di massima a tutela della coltivazione silvana. Ma io credo che non bisogna per questa ragione minimamente ledere il diritto di proprietà, e che ogni proprietario possa dissodare, possa coltivare, possa rimboscire, possa fare tutto quello che gli pare e piace nella sua proprietà; purchè non faccia danno, purchè metta a ripiani i suoi terreni; purchè pianti delle vigne, degli olivi e faccia tutto quello che occorre.

Torno a ripetere, questa legge non si deve improntare che a due criteri, a due massime: il rispetto alla proprietà, e la tutela in genere della proprietà. Meno queste condizioni, qualunque vincolo non sarebbe da me accettato.

Per queste ragioni, io prego l'onorevole Torrigiani, come uomo pratico, come agricoltore prego lui, che parla dal punto di vista scientifico, a voler recedere dalla sua opposizione.

CANCELLIERI, relatore. L'onorevole Torrigiani, mosso da profondo convincimento, ha vivamente attaccato il sistema degli elenchi, credendo che con esso siano pregiudicati i diritti della proprietà.

Egli ha mosso un amichevole invito all'onorevole ministro, alla Giunta ed a me personalmente per avere una spiegazione sulla necessità, od almeno sulla utilità degli elenchi.

Volentieri aderisco al suo invito, ma prima di tutto lo prego di persuadersi, che senza forti ragioni non si sarebbe accettato dalla Giunta il sistema proposto dal signor ministro.

Quale sarà la posizione della proprietà silvana o non silvana alla pubblicazione della legge? È noto a tutti che, in forza delle legislazioni vigenti, gran parte della proprietà rurale è sottoposta al regime forestale.

Urge adunque che, alla pubblicazione della legge, siano svincolate quelle proprietà che, per effetto dei ristretti criteri del vincolo forestale, oggi è riconosciuto dovere essere libere.

L'onorevole Torrigiani dice: ma quale bisogno c'è di elenchi? Quando un proprietario non abbia intenzione di dissodare o disboscare, di nulla avrà bisogno; e nel momento in cui vorrà dissodare o disboscare, provocherà singolarmente la dichiarazione dello svincolo dei suoi boschi, o terreni.

Si risponde benissimo a questo. Uno dei guai principali dell'agricoltura, nei regimi forestali, è l'incertezza in cui si lascia il proprietario sulla facoltà di coltivare o disboscare, senza incorrere in penalità.

Or bene, col sistema adottato in questa legge, senza dar fastidio al proprietario, e a differenza di quello che propone l'onorevole Torrigiani, senza che egli si incomodi a fare istanze, l'amministrazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

di ufficio provocherà la dichiarazione dello svincolo presso il Comitato forestale. Domando io, può dirsi seriamente che sia pregiudicata per ciò la condizione del proprietario? Non è all'incontro grande beneficio per lui il poter sapere, senza alcuna spesa o sollecitudine, che il suo fondo sia libero?

Se poi il Comitato forestale volesse imporre il vincolo su terreni o boschi, i quali per loro natura non vi fossero dalla legge sottoposti, avrebbe il proprietario la facoltà di reclamare amministrativamente dinanzi al Comitato medesimo, e ricorrere in ultimo al Consiglio di Stato, secondo il progetto ministeriale, od al potere giudiziario, secondo la proposta della Giunta.

Senza attendere adunque l'impellenza del bisogno di una coltura o di una speculazione agraria qualunque, si concede, col sistema degli elenchi e dei reclami per la formazione di essi, la facoltà al proprietario o di ottenere lo svincolo senza alcun suo dispendio e premura, od altrimenti ottenere che sia contenziosamente definita quale debba essere la condizione della sua proprietà in rapporto alla legge forestale.

È di pubblico interesse, o signori, che sia favorita la commerciabilità dei terreni, la quale è difficile, finchè non sia legalmente certa la esenzione o la cessazione del vincolo. Nè di minore interesse economico è l'immediata dichiarazione di svincolo per terreni già vincolati, quando è certo che appena conosciutane la libertà si raddoppia senz'altro il valore di essi.

Per ogni verso adunque non è accettabile il sistema ideato dall'onorevole Torrigiani, che lascierebbe indefinitamente incerto se un terreno possa o no essere ritenuto soggetto a vincolo, e che presuppone l'accidia del proprietario sino al punto di crederlo contento del suo dolce far nulla, e di supporlo non premuroso e quasi quasi non interessato a sapere, quale debba essere la condizione della sua proprietà per effetto della nuova legge. Ma è seriamente ammissibile che i proprietari siano così stupidamente neghittosi, come l'onorevole Torrigiani li propone per comodo della sua tesi?

Signori, lo ripeto ancora una volta, nell'interesse della esatta ed immediata applicazione della legge, nell'interesse della libera commerciabilità dei terreni, nell'interesse della libera agricoltura è bene, che in un tempo ristretto e determinato si sappia, quali siano i terreni soggetti a vincolo, e quali i terreni liberi. Nell'interesse forestale poi è di somma importanza, che sia prevenuto il danno, piuttosto che punirne l'autore.

Ben potrebbe taluno, credendosi esente dal vincolo, distruggere con pubblico danno una sua fo-

resta. In tal caso non sarebbe preferibile far dichiarare *a priori*, quale fosse la condizione di quella proprietà in rapporto al regime forestale? Non sarebbe più preferibile evitare il doppio male della punizione del proprietario inconsulto, e della distruzione di una selva importante?

Fin qui si è considerata la questione nel solo riguardo dei proprietari; ma non diversa può essere la soluzione considerandola in riguardo alla pubblica amministrazione, la quale, per l'osservanza del vincolo, deve anticipatamente sapere su quali terreni debba esercitare la sua sorveglianza.

Col sistema dell'onorevole Torrigiani l'amministrazione non avrebbe alcun limite determinato per l'esercizio della sua tutela forestale, e quindi dovrebbe portare la sua molesta sorveglianza sopra tutta quanta la superficie del territorio nazionale, salvo poi a limitarla, caso per caso, a richiesta di ciascun interessato. A parte, che in cotesto sistema nessun proprietario avrebbe facoltà di dissodare o disboscare senza preventivo permesso, l'amministrazione per necessità di cose sarebbe costretta ad essere, come lo è attualmente, molesta ai privati ed improvvida per l'interesse generale. Dissi improvvida, perchè il personale dell'amministrazione non sarebbe mai sufficiente per una così estesa ed indeterminata sorveglianza.

A che giova fare una legge forestale, quando pel suo ordinamento non sia possibile attuare una effettiva e rigorosa sorveglianza, che renda certa l'esecuzione della legge?

Giova perciò restringere il campo dell'azione forestale nei suoi veri confini, perchè possa l'amministrazione provvedere realmente ed efficacemente al disimpegno del suo ufficio tutelare.

Io spero che l'onorevole Torrigiani tenendosi soddisfatto delle considerazioni, che ho avuto l'onore di esporre, sarà compiacente recedere dal suo emendamento; ma, persistendovi, la Giunta è costretta dichiarare sin d'ora, che non potrebbe accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

TORRIGIANI. Mi fa piacere l'onorevole ministro se crede di dover dire qualche parola prima delle mie.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io era in dovere di fornire qualche schiarimento all'onorevole mio amico Torrigiani; però dopo le osservazioni dell'onorevole relatore ho poco da aggiungere.

Il progetto di legge muove dal principio di semplificare il servizio della pubblica amministrazione e di eliminare per quanto è possibile le molestie e il dispendio dei proprietari. L'affermazione dell'ar-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

ticolo primo avrebbe implicata una questione grave, cioè se, *lege operante*, tutti i terreni i quali non si fossero trovati al disopra della zona del castagno, e i quali non fossero stati in condizioni d'ingenerare disordini di corsi d'acqua, od alterazioni di consistenza del suolo, se tutti cotesti terreni si fossero dovuti ritenere come del tutto liberati. Il Ministero, prima di pronunciarsi, ebbe a studiare questo tema, e che cosa ha trovato? Che, per quanto si presenti facile la soluzione relativamente ad una gran parte dei terreni attualmente vincolati, non lasciava di essere difficile per un'altra parte non indifferente. Si venne alla conclusione di attendere ancora un poco, perchè l'applicazione di questa legge si possa considerare come un fatto compiuto, e, in conseguenza, perchè si possa conoscere, senz'altro, quali sono i terreni svincolati e quali i vincolati.

Adottato questo concetto, per venire all'esecuzione non si andò all'idea di fare un elenco, secondo pare che tema l'onorevole Torrigiani, cioè una specie di catasto. Niente affatto, si trattò solamente di fare un annotamento, non un elenco nel senso antico delle precedenti proposte ministeriali. Ora, per tutto ciò che resta al disotto della zona del castagno, invece di fare l'elenco dello svincolo, si farà l'elenco del vincolo; quindi, quando si saprà quali e quanti debbano essere i terreni da vincolarsi al disotto della zona del castagno, colla pubblicazione della relativa nota si sarà raggiunto lo scopo dell'indiretta conoscenza di quelli svincolati.

Si presentano, non di meno, dei dubbi per alcune regioni per le quali il vincolo non potrebbe avere la pronta applicazione? Ebbene si ritarderà, ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione della legge prima di presentarsi dagli ispettori forestali gli elenchi.

Taluno ha detto che sei mesi non bastano, ma non è obbligata l'amministrazione di fare un elenco perfetto: tutti i proprietari hanno diritto, compresi o no nell'elenco, di porgere le loro domande. L'amministrazione però ha un obbligo. Allorquando vuole che il vincolo sia definitivamente stabilito, si deve affrettare (è questo un concetto della Commissione che il Ministero ha accettato), si deve affrettare a pubblicare lo stato delle proprietà che devono subire il vincolo. Ma per qual motivo si deve affrettare cotesta pubblicazione? Affinchè cominci a decorrere il termine utile per il reclamo contro l'atto della pubblica amministrazione.

Venendo all'applicazione, è indubitato che la libertà e la garanzia della proprietà sono massime. È indubitato, d'altra parte, che le difficoltà della pubblica amministrazione non son poche. Le spese saranno leggere; ma, ad ogni modo, se qualche spesa

occorre, è inutile di preoccuparsene. È un gran servizio che si ha da compiere, e un po' di spesa ci sarà; ma sarà infinitamente minore di quella che si sarebbe imposta ai contribuenti, allorquando si fosse accettato il concetto della formazione dei catasti, degli elenchi col metodo antico.

Infine, per confortare l'onorevole mio amico Torrigiani, gli do una notizia. Questo lavoro di preparazione degli elenchi, è già cominciato. Appena si presentò il progetto di legge, nella speranza che avesse potuto avere buona accoglienza, ed anche, in caso diverso, nel fine di raccogliere elementi e notizie assai giovevoli, si diffuse una circolare a tutti gli ispettorati forestali, incaricandoli di cominciare a fare l'elenco, primieramente nel senso dello svincolo sulle basi della legge, secondariamente nel senso del vincolo; e posso assicurare l'onorevole Torrigiani che parecchi degli uffici forestali di provincia si sono già messi al lavoro; alcuni anzi procedono con alacrità.

Farò un'osservazione ancora, ed avrò terminato. Non dappertutto, in Italia, c'è difetto di notizie. Vi hanno delle regioni, come nel Piemonte, dove si è fatto una specie di catasto della proprietà forestale. Ora non si tratta altro colà che di coordinare tutti i materiali, e di verificarli.

Infine, se l'amministrazione ritardasse a pubblicare l'elenco del vincolo, e qualcuno potesse avere interesse di vedere svincolata la sua proprietà, ed avesse ragioni per ciò, nessuno ha stabilito dei termini ai privati proprietari nello sperimentare il diritto di chiedere lo svincolo. Se termini si sono stabiliti, ciò non è stato che nel senso di stabilire la caducità dei reclami, quante volte questi, pubblicato l'elenco del vincolo, non fossero stati presentati nel tempo prescritto.

Spero che le fatte osservazioni serviranno a dar ragione all'onorevole Torrigiani ed alla Camera della convenienza di adottare il sistema degli elenchi, come è disposto in questo articolo 5, che omai diventerà 6, del progetto da me presentato.

TORRIGIANI. Io comincio col ringraziare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore del modo cortese con cui hanno risposto. È troppo naturale che, se io non sono ancora convinto che il procedimento segua più utilmente e più sicuramente con quello che oggi l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno propugnato, io non posso fare a meno di aggiungere ancora qualche cosa in risposta ad entrambi.

Io sarei stato lieto di veder adottato un articolo come quello che è nella legge dei lavori pubblici, il 388, con cui si dicesse: « Sono abrogate le leggi e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

regolamenti in vigore nelle diverse località, alle quali è provveduto colla presente legge. »

Io non voglio che la Camera perda tempo, ma io non posso assolutamente aderire a ritirare il mio emendamento, il quale in ogni ipotesi resterà negli atti della Camera e tutti i miei colleghi potranno in seguito vedere che io aveva ragione, vale a dire, se nasceranno nel paese degli inconvenienti, se vi saranno spese di litigi, si dirà: quel povero Torrigiani non aveva poi del tutto torto.

C'è una grande differenza, onorevoli colleghi, tra gli ispettori, i quali sono essi incaricati di dare le notizie dei terreni da comprendersi negli elenchi, e i Comitati che devono ricevere le notizie degli ispettori, e poi fare gli elenchi. Secondo il mio sistema invece, quando uno vuol diboscare, e il Comitato ne prende notizia, si è allora che si fanno le indagini e gli elenchi riusciranno completi, altrimenti si procederà molto in aria, ed allora ci saranno i danni che ho accennati e le liti le quali saranno moltissime.

Ma come! Io sono proprietario di un bosco, ed ho la ferma fiducia che il mio bosco è fra quelli che è più utile di mantenerli piuttosto che di diboscarli e lo vedo portato nell'elenco affisso all'albo pretorio del comune fra i vincolati, non è questa un'offesa alla mia proprietà?

Allora io guardo solamente quello che il Codice civile espone nelle servitù prediali in relazione alle località, e vediamo se allora si è mai pensato a fare degli elenchi preventivi.

Nessuno può fare quello che vieta la legge, e se lo fa, è condannato. Invece qui vedrete quante liti nasceranno; si vedrà dopo chi aveva ragione, con molte vicende e molte spese.

C'è un'offesa alla proprietà quando io vedo che le mie terre sono vincolate, che sono messe nell'elenco: io allora rifiuto di sottopormi a questo vincolo. Invece quando fosse il Comitato che andasse a verificare se uno possa diboscare, se possa dissodare, rompere le sue terre, allora si avrebbe una maggior tutela.

C'è dunque una maggiore convenienza, sia dal lato della sicurezza, della facilità, ed anche per le minori spese.

Io prevedo che il mio emendamento non passerà, ma io desidero che tutte queste mie considerazioni restino negli atti della Camera. onde poi si veggia chi aveva ragione, se coloro che vogliono questo vincolo così esteso, cogli elenchi, od io che voglio che sia condannato uno il quale rompa la sua terra senza fare la domanda.

Finalmente io ho domandato una cosa a cui non si è risposto; ho domandato: gli elenchi sono tem-

porari o perpetui? Se sono temporari, allora dico: quando dopo un anno o due, come tutti sapete, può avvenire, se succedono delle frane, degli scoscendimenti, questi elenchi resteranno come sono? Se questi terreni restano nell'elenco, ad onta di questo avvenimento, allora ne succederà il danno pubblico, poichè coloro che dovrebbero essere vincolati non lo sono più, e possono guastare le loro terre.

Non so se si voglia stabilire che, dopo cinque o sei anni, si farà un nuovo elenco universale; certo se l'elenco fosse perpetuo, ritenete pure, onorevoli colleghi, che sarebbe molto peggio di quello dei cadasti prediali, i quali tutti sanno che si devono mutare ad ogni dieci o più anni, per ritornare a rilevare tutte le modificazioni succedute nelle terre.

Ma anche questa è una osservazione che non credo inutile, e che desidero anche che sia notata e registrata negli atti della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Gerardi ha facoltà di parlare.

GERARDI. Io ho domandato la parola per circoscrivere questa questione a quelli che io credo i suoi giusti confini, non che per una ragione di opportunità e di convenienza, inquantochè, sebbene l'onorevole ministro per l'agricoltura abbia potuto assicurare la Camera che la compilazione di questi elenchi non sarà opera tanto difficile e tanto lunga, quanto si crede, io, rimessamente, avrei delle ragioni per dubitarne.

Io ho qui sott'occhio la relazione di uno dei membri di una Commissione nominata in una provincia per la nota dei beni incolti per l'esecuzione della legge del 1874. Questo signore, persona espertissima e competente in materia forestale, conclude col dire che l'operazione della formazione di questi elenchi sarebbe opera per la quale si richiederebbe non meno del periodo di tre o quattro anni; ed io credo che in questa opinione non sia lontano dal convenire anche l'onorevole ministro.

Ora, egli è evidente che, mantenendo la disposizione dell'articolo 5 come è, verremmo ad una conclusione che la compilazione degli elenchi da farsi entro sei mesi, richiederebbe probabilmente non meno di tre anni di tempo; dovrebbero trascorrere altri due anni per l'evasione dei reclami, quindi ci vorrebbe, complessivamente, il periodo di sei o sette anni per l'assetto dei rilievi materiali.

Io ho detto questo per far conoscere alla Camera le ragioni che mi hanno indotto a prendere la parola, ed anche perchè ponendo netta la questione, si potrebbe venire ad una conciliazione tra le due diverse opinioni che si sono messe innanzi.

L'osservazione fatta dall'onorevole ministro, e ripetuta dall'onorevole relatore, a giustificare il

metodo proposto nel progetto, è questa. Essi dicono: ma perchè volete voi lasciare incerto lo Stato, incerte le condizioni dei proprietari dei territori vincolati rispetto alla legge?

È un'osservazione giustissima sulla quale noi tutti nulla abbiamo a ridire, inquantochè è evidente che, quando una legge prescrive di fare o di non fare una cosa, è necessario che il cittadino sappia decisamente se questa legge possa essere ai suoi terreni applicata. Parmi che in ciò, prescindendo da tutte le altre considerazioni esposte dall'onorevole Torrigiani, stia la questione.

Quali sono i terreni che devono essere svincolati? Sono tutti i terreni posti al di sotto della zona del castagno.

Ciò è ben evidente, poichè la presunzione della non esistenza del vincolo è stabilita dalla legge con questo criterio. Ora, quando le amministrazioni forestali, in luogo d'indicare uno ad uno tutti i terreni che sono svincolati, in forza della presente legge, avessero a delimitare la zona del castagno, ne verrebbe la conseguenza pura e semplice che tutti i terreni al disotto di questo limite sarebbero svincolati.

Fatta quest'operazione, quale altra ne occorrerebbe da parte dell'amministrazione forestale? Quella di rilevare quei terreni i quali, quantunque protetti dalla disposizione della legge che non pone il vincolo che al di sopra della zona del castagno, pure per certe condizioni speciali dovrebbero essere sottoposti a vincolo.

Limitiamoci dunque a designare gli enti pei quali la designazione è necessaria, poichè il procedere ad una designazione complessiva non mi parrebbe cosa utile e savia.

È qui mi permetto di aggiungere un'osservazione di fatto.

Nelle provincie del mezzogiorno la considerazione esposta dall'onorevole relatore importantissima anche in linea di fatto, perchè là i dissodamenti succedono su larghissima scala.

Il proprietario che vuole vendere, ha interesse di poter dire: il mio terreno è sciolto dal vincolo forestale, poichè in caso diverso non può procedere al disboscamento. Per queste provincie adunque la sollecita designazione dei terreni che sarebbero sottratti al vincolo forestale è un'opera urgente.

Ma se veniamo a considerare le provincie nelle quali i dissodamenti si sono già verificati sino al limite nel quale la natura del terreno lo concedeva, vediamo che nella massima parte delle provincie Lombardo-venete la designazione dei terreni sciolti

dal vincolo forestale, ha pochissima importanza pratica.

Ciò prova una statistica che credo essere a notizia dell'onorevole ministro. Da essa risulta che negli ultimi anni l'estensione dei terreni dissodati, in seguito alle domande di svincolo, in tutte le provincie dell'Italia settentrionale, si è limitata per tutto il 1874 a 446 ettari all'incirca.

Ora se in quelle provincie si applicasse la legge con questo metodo di rilevare col mezzo dei Comitati forestali, ad uno per uno tutti gli appezzamenti che sono al di sotto della zona del castagno perchè questi siano vincolati, noi faremmo opera della quale i proprietari stessi dei terreni in generale non avrebbero alcun motivo di esserci grati.

Io mi sono permesso di sottoporre alla Camera queste considerazioni, e siccome non ebbi il tempo (poichè non intendeva di prendere parte a questa discussione), di proporre un emendamento, così pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di vedere, se questo mio concetto della limitazione della zona possa apparire accettabile, e se sia il caso di farne oggetto di un emendamento a questo articolo da presentarsi in un'altra seduta di concerto coll'onorevole signor ministro e colla Commissione, al fine, lo ripeto, di risparmiare ai Comitati un lavoro inutile e allo Stato un grave dispendio.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È bene che si noti che l'articolo 6, ora 7, non costringe l'amministrazione a presentare gli elenchi in modo perfetto, giacchè essa, trattandosi di svincoli, non deve fare altro che liberare quella parte di terreni che è svincolabile, sia per il criterio dalla legge stabilito, della zona del castagno, sia anche per la situazione e per la natura dei terreni stessi.

Ora cotesto lavoro, come ragionevolmente ha osservato l'onorevole Gerardi, si compie principalmente sotto la zona del castagno; ma è anche vero che quella parte che si può compiere al di sopra della zona in modo più facile, non vi è nessuna ragione di ritardarla.

Diffatti, tutta la discussione di ieri si è aggirata sulla nuova condizione di cose, che si crede onerosa per i possessori dei terreni coltivati al di sopra della zona del castagno; e non si crede senza ragione, poichè tutte tali terre sottostanno a questa presunzione, la quale non è altro, in fine dei conti, che una presunzione.

Ora, la limitazione per legge di provvedere prima all'elenco dei terreni della zona sottostante e poi a quello della zona soprastante il castagno, sarebbe un vincolo di più; perchè impedirebbe all'amministrazione di pubblicare la parte degli elenchi, intorno alla quale si saranno già fatti studi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

L'onorevole Torrigiani, insistendo nel suo sistema di opposizione all'articolo, desidera uno schiarimento sulla durata degli elenchi.

Onorevole Torrigiani, tutti gli elenchi sono perpetui; se non che le condizioni dei terreni, anche rispetto alle foreste, tutti i giorni si trasformano.

Abbia la cortesia di tener dietro a tutti gli articoli della legge: ma non c'è l'articolo 7, per il quale è stabilito, che nell'interesse dell'amministrazione e della proprietà vi è qualche ente che può fare istanze e reclami nel senso del vincolo e in quello dello svincolo?

Dunque tutto questo lavoro non fa altro che integrare e rendere evidente questa, che non è catastrazione, ma annotazione dei terreni vincolati.

Finalmente diffida gli ispettori forestali. Ma chi ha detto che essi siano autori? In ultima istanza decidono sugli elenchi, ma quello che prepara il lavoro è il Comitato, il quale deve decidere anche su questa prima parte. È letteralmente stabilito nell'articolo che sul rapporto degli ispettori il Comitato è quello il quale viene a decidere sulla liberazione.

Oltre poi a questo elenco che è di semplice liberazione, ce n'è un altro che è di vincolo. Questo non è nemmeno necessario, ma quante volte si vuole indurre il possessore vincolato nella caducità del diritto di reclamo, è indispensabile che sia pubblicata la notizia del suo vincolo.

Con tutti questi accorgimenti e queste previsioni riguardo alla proprietà, io ritengo che dovrebbero trovarsi contenti coloro che, non so se parlino per meglio facilitare il lavoro dell'amministrazione, oppure per meglio tutelare la proprietà, che mi pare abbastanza tutelata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

TORRIGIANI. Onorevole presidente, perdoni, domanderei una cosa sola.

PRESIDENTE. Ha parlato due volte.

TORRIGIANI. Siccome l'onorevole Gerardi ha svolto delle idee, alle quali sarei pronto ad aderire, e la Commissione non ha risposto punto...

PRESIDENTE. Ha risposto il ministro.

TORRIGIANI... e siccome desidererei anch'io che si facesse uno studio, che non credo sia inutile affatto, per venire ad un emendamento che fosse anche diverso da quello che ho presentato io; aderisco alla proposta dell'onorevole Gerardi. Se questa non sarà ammessa, vuol dire che sarebbe respinto tutto.

PRESIDENTE. Emendamenti non ce ne sono.

TORRIGIANI. Permetta, vorrei che la Commissione dicesse se accetta o no di studiare l'emendamento.

CANCELLIERI, relatore. La Giunta, che ha esaminato lungamente questa questione, prega gli onore-

voli proponenti a persuadersi che non sono necessari ulteriori studi, e senza rientrare nella discussione già esaurita dirò solamente poche parole per rassicurare l'onorevole Gerardi.

Si preoccupa egli dei terreni già vincolati, o di quelli che attualmente sono liberi? Ebbene, per i terreni già vincolati i proprietari, col sistema dalla Giunta propugnato, avranno il vantaggio, quando ne sia il caso, di ottenere lo svincolo senza bisogno di farne dimanda e senza alcun dispendio. Se poi si preoccupa l'onorevole Gerardi dei terreni coltivati sinora liberamente e senza soggezione a vincolo, sappia che per cotesti terreni, comunque la nuova legge possa considerarli soggetti a regime forestale, tuttavia potranno i proprietari continuare a coltivarli liberamente, sino a quando non li avrà compresi il Comitato negli elenchi dei beni sottoposti a vincolo, poichè nel sistema del progetto di legge è rispettato il possesso della libertà dei fondi.

Ponga mente l'onorevole Gerardi a questo, che, nella ipotesi di terreni già vincolati, si offre il vantaggio di assicurarne lo svincolo fra sei mesi senza fastidio e senza spese, e nella ipotesi di terreni già liberi si assicura ai proprietari la continuazione del possesso della libertà.

Con queste osservazioni credo avere dissipato le sue preoccupazioni; e la dichiarazione che a proposito dell'emendamento sul principio della seduta ebbi l'onore di fare a nome della Giunta, deve influire a fare maggiormente persuaso l'onorevole Gerardi, che la Giunta guarda a mezzogiorno ed a nord.

PRESIDENTE. Do lettura e metto ai voti...

GERARDI. Domando la parola. (*Ai voti! ai voti!*)

TORRIGIANI. Avendo aderito alla proposta dell'onorevole Gerardi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura e metto ai voti l'articolo 6 con l'emendamento concordato, tra la Commissione e il Ministero.

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale, un elenco distinto per comuni dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti; e che devono essere sciolti dal vincolo forestale a termini della presente legge.

« Il Comitato accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi e udito il Consiglio provinciale di sanità, nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, statuisce entro 6 mesi le proposte e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

« Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Articolo 6 diventato 7. « I proprietari dei terreni e dei boschi non compresi in quegli elenchi possono presentare al Comitato forestale, entro due anni dalla pubblicazione di ciascun elenco, domanda per ottenere lo svincolo dal regime forestale.

« Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Contro quest'articolo del Ministero c'è un emendamento della Commissione.

Ora, Ministero e Commissione si sarebbero intesi sopra questa nuova redazione: « L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati.

« Però entro due anni da quella pubblicazione ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenerne lo svincolo. Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per la verifica sono a carico dei proprietari interessati. »

CANCELLIERI, relatore. Come ha detto l'onorevole signor ministro, la Giunta è stata d'accordo nella proposta di questo articolo, concertato tra la Giunta e il Ministero, ed il quale in realtà contiene il testo già proposto dalla sola Giunta colla sola differenza nella parte riguardante le spese, le quali difformemente dal ministro che le vuole a carico degli interessati, nell'emendamento della Giunta sono poste a carico dello Stato.

Su tale questione la Giunta non pensa dovere recedere dalla sua idea, perchè crede che quando si facciano dei reclami, e molto più quando si abbia ragione di farli, non convenga mettere a carico dei reclamanti le spese dei reclami.

Del resto, siccome la Commissione non intende prolungare soverchiamente la discussione, si rimette subito per questa questione alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo modificato dall'onorevole ministro, e ne do lettura:

« L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati.

« Però entro due anni da quella pubblicazione ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenerne lo svincolo. Il Comitato, ac-

certate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

« Le spese per la verifica sono a carico dei proprietari interessati. »

Chi intende di approvare questo articolo, si alzi. (La Camera approva.)

Articolo 7 che è diventato 8:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e di altre autorità, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

« Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

« Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato. »

A questo articolo la Commissione vuole tolte le parole: *e di altre autorità.*

CANCELLIERI, relatore. Modifico l'emendamento nel senso di sostituire alle parole: *e di altre autorità* le seguenti: *e delle provincie.*

PRESIDENTE. La prego di mandarmi questo emendamento scritto.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Per porre in armonia questo articolo coi precedenti, è necessario dopo le parole:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e di altre autorità, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge, » aggiungere le seguenti: « in ordine al corso delle acque ed alla consistenza del suolo: » altrimenti coll'articolo 1 della presente legge s'invaderebbe il campo dell'igiene.

Quanto all'emendamento della Commissione, io lo accetto.

CANCELLIERI, relatore. E la Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 8 suona così:

« Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato provinciale dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge, in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

« Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

« Le spese necessarie per le verifiche, indicate in questo articolo, sono a carico del bilancio dello Stato. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 8 diventato 9. « Quando per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato provinciale, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo. »

Non essendoci alcun oratore iscritto su questo articolo 9 lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 9 diventato 10. « Contro le decisioni del Comitato provinciale forestale è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed, occorrendo, di quello dei lavori pubblici, ed intese le parti, decide. »

A questo articolo la Commissione fa il seguente emendamento:

« Le deliberazioni del Comitato forestale, nei casi previsti dagli articoli 3 e 8, potranno, sui ricorsi degli interessati ed anche di ufficio, essere in tutto o in parte sospese ed annullate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, quando, inteso il parere del Consiglio di Stato, avrà riconosciuto non essere conformi ai fini ed alle disposizioni di questa legge o di altre leggi e regolamenti generali. »

« Contro le risoluzioni del Comitato medesimo, nei casi previsti agli articoli 5, 6 e 7, le parti interessate e l'amministrazione forestale potranno ricorrere fra novanta giorni ai tribunali ordinari, i quali decideranno col procedimento sommario. Il termine decorrerà per gli interessati dal giorno in cui avranno ricevuto notificazione della parte dispositiva della risoluzione del Comitato. »

« L'azione giudiziaria non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e non sarà ammissibile, se proposta dagli interessati senza aver prima esperito il reclamo amministrativo di cui all'articolo 7. »

« La competenza, qualunque sia il valore dei terreni, per la cui esenzione o soggezione a vincolo si contende, sarà sempre del tribunale civile del luogo in cui i terreni esistono. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Mi permetta la Camera che io faccia poche considerazioni d'ordine giuridico relativamente a quest'articolo 9 del progetto diventato ora 10. E credo, che ne valga la pena dappoichè trattasi delle guarentigie della legge, trattasi cioè di costituire

la giurisdizione, davanti alla quale portare i reclami contro le decisioni del Comitato forestale.

Io vedo che in ordine alla costituzione di questa giurisdizione noi ci troviamo di fronte a due sistemi: il sistema del progetto ministeriale, il quale costituisce unica giurisdizione omogenea, quella del Consiglio di Stato il quale, udite le parti, decide dopo di aver sentito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel progetto ministeriale non si fanno distinzioni tra questioni e questioni che possano nascere in ordine all'applicazione della presente legge. Invece trovo che il progetto della Commissione ha stabilito due ordini di questioni che possono nascere dall'applicazione dei vari articoli della legge. A decidere la prima serie di questioni viene chiamato il ministro di agricoltura e commercio, e queste sono le questioni che sorgono, se non erro, dagli articoli 5, 6 e 7. Per decidere la seconda serie di quistioni, il progetto della Commissione apre la via ai tribunali ordinari, e queste sono le questioni che nascono dall'applicazione degli articoli 3 ed 8.

Ora a me pare che, mentre tanto in un ordine di quistioni quanto nell'altro, nel progetto ministeriale ci sono tutte le guarentigie non soltanto nell'interesse delle parti ma ancora nell'interesse della legge che si vuol applicare, coteste guarentigie mancano nel progetto presentato dalla Commissione. E valga il vero. Nelle questioni che possono nascere dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, che cosa fa la Commissione? La Commissione al Consiglio di Stato sostituisce il ministro di agricoltura e commercio, cioè il suo capo sezione o capo di divisione.

Me lo perdoni l'onorevole ministro, egli naturalmente non è eterno, e non credo sia una guarentigia delle parti il sostituire un capo sezione od un capo divisione ad un Consiglio di Stato, il quale decide con tutte le guarentigie della difesa delle parti, e dopo avere ascoltato il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Aggiungete, che nel Consiglio di Stato; ci sono elementi che appartengono come sapete alla sezione dei lavori pubblici, che fa parte integrante del Consiglio di Stato, ed elementi giuridici, ed altri di diversa indole, che appartengono alle altre diverse sezioni del Consiglio di Stato, e nel numero e nella varietà di questi elementi, io trovo una guarentigia della rettitudine del giudicato. Tutte queste guarentigie mancano nel progetto della Commissione.

Il ministro è solo sovrano ed incensurabile giudice per le quistioni dell'articolo 3 e dell'articolo 8; e così con questa preponderanza del più alto personaggio amministrativo e politico viene annullato il carattere preponderante elettivo del Consiglio fo-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

restale, sul quale starebbe in grado di appello il ministro.

Nè questo è solo. Io trovo che nel progetto della Commissione c'è una certa contraddizione per quella distinzione tutta artificiale che essa introduce agli effetti della competenza tra questioni e questioni: tra questioni cioè deferite ai tribunali ordinari e questioni deferite al criterio del ministro di agricoltura e commercio.

Le questioni, a mo' d'esempio, che sorgono dall'articolo 8 hanno importanza maggiore delle questioni che sorgono dagli articoli 6 e 7. Nell'articolo 8 si dice: « Quando per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale. »

Ora, se la cessazione del vincolo forestale per qualunque siasi causa può essere risolta da un semplice ministro di agricoltura e commercio, non so perchè le altre questioni, che trattano della imposizione del vincolo, debbano essere risolte dai tribunali ordinari. Che se poi i tribunali ordinari debbono essere competenti a decidere una parte delle questioni, non so perchè non possano risolverle tutte.

Ma io credo che in queste questioni il potere giudiziario sia affatto incompetente e per le une e per le altre questioni.

E veramente la natura delle giurisdizioni dipende dalla natura delle leggi che si debbono applicare.

Quando si tratta di leggi le quali tutelano il tuo ed il mio, allora s'intende che vi debbono intervenire i tribunali ordinari. Ma quando si tratta di leggi la cui applicazione deve farsi coi criteri idrografici, corografici, igienici, in altri termini, con dei criteri tecnici, io non intendo affatto la costituzione della giurisdizione ordinaria.

Si tratta di sapere se un terreno è, oppur no, sottoposto a vincolo perchè trovasi al disopra o al disotto della zona del castagno; se il disboscamento può produrre smottamento di terreno o turbare il corso delle acque.

Ma che cosa ne sanno i tribunali ordinari, i tribunali civili, le Corti d'appello, della zona del castagno; del terreno superiore o no alla zona del castagno?

Mi pare che tutte queste questioni possano essere risolte meglio da una giurisdizione speciale in cui si trovino delle intelligenze tecniche, e che deve consultare sul proposito i corpi tecnici, come sarebbe il Consiglio di Stato sussidiato dal voto del Consiglio forestale e di quello dei lavori pubblici. Aggiungete poi che non c'è nè facilità, nè guaren-

tigia per le parti, col sistema che la Commissione vuole introdurre.

Col sistema ministeriale abbiamo un sol corpo che rivede le decisioni del Comitato forestale. Col sistema della Commissione le parti saranno trascinate di tribunale in tribunale. Ci sarà davanti ai tribunali civili un giudizio di prima istanza, poi un altro giudizio di seconda istanza davanti la Corte di appello e quindi ricorso in Cassazione, per ricominciare da capo se la sentenza sarà annullata. Lascio a voi il considerare a quante spese andranno incontro le parti e quanto tempo si dovrà perdere prima di avere una decisione definitiva.

Ma in conclusione che cosa noi avremo? Credete voi che questi tribunali, queste Corti d'appello potranno decidere con criterio proprio? Niente affatto: cotesti tribunali dovranno deferire a due periti la questione se il terreno è sottostante o soprastante alla zona del castagno; il che significa che voi lascerete la guarentigia che vi potrebbe dare il parere del Consiglio dei lavori pubblici, il parere del Consiglio forestale, la decisione del Consiglio di Stato, che è composto di elementi giuridici e di elementi tecnici, per sostituire a tutte queste guarentigie che cosa? il giudizio di due periti.

È bello e buono il dire, che il magistrato è indipendente dal giudizio dei periti, e che i periti non fanno altro che dare il consiglio ai giudici. Quando si tratta di cause alle quali è perfettamente estranea la dottrina del giureconsulto, la pratica insegna che la sentenza la danno in sostanza i periti; così a noi mancherà la guarentigia che ci darebbe il Consiglio dei lavori pubblici, il Consiglio forestale, il Consiglio di Stato composti di elementi tecnici ed amministrativi, e noi per guarentigia dell'esatta applicazione della legge non avremo altro che il giudizio di due periti. (*Approvazioni da alcuni banchi*)

INDELLI. Io sono nello stesso ordine di idee dell'onorevole mio amico Nccito.

Mi pare che questa proposta della Commissione sia un'esagerazione del principio di dover per tutto ricorrere ai tribunali ordinari. (*Benissimo!*)

Signori, intendiamoci bene, seguendo questo sistema noi andiamo incontro alla piena distruzione di ogni sistema di amministrazione. (*Benissimo!*)

Noi dobbiamo dividere tutto ciò che appartiene all'ordine amministrativo da quello che possa essere giurisdizione speciale.

Una voce. E la giustizia!

INDELLI. La giustizia è tanto nell'ordine amministrativo quanto nell'ordine giudiziario; giustizia è sempre che a ciascuno sia dato il suo, e tra tutti questi *ciascuno* vi sono principalmente lo Stato e l'interesse generale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Ritengo che non vi possa essere buona giustizia se non quando si dà anche allo Stato ed all'interesse pubblico quel che loro è dovuto.

Piuttosto adunque che allontanarmi da questi principii, per quell'esperienza che credo di avere debbo dire che mi pare che si viva su questo argomento in una specie di equivoci.

Si crede spesso che i tribunali giudiziari siano in certe materie più deferenti ai diritti dei privati che non i tribunali amministrativi. Ebbene, io vi dirò: riscontrate i repertori di giurisprudenza in materia d'imposte; tra le decisioni del Consiglio di Stato, e quelle dei tribunali giudiziari vedrete quali sono più larghe.

Questa considerazione ho voluto farla perchè non si creda che io, parlando del Consiglio di Stato, intenda che vi sia un tribunale privilegiato a cui certe questioni debbano deferirsi per maggior garanzia dello Stato. Oibo! Se domani il potere legislativo deciderà l'abolizione di questo grande corpo dello Stato, si discuterà per vedere che cosa vi si debba sostituire (*Bene!*), perchè credo effettivamente che qualche cosa vi debba essere sostituito. Ma finchè questo corpo esiste, dobbiamo tenerne conto. In esso ho molta fiducia, particolarmente quando si tratta di questioni d'amministrazione, mentre per siffatte controversie non ne ho alcuna nei tribunali ordinari.

Signori, intendiamoci una volta. L'altro giorno l'onorevole mio amico Antonibon ha fatta un'interpellanza al ministro di grazia e giustizia intorno al miglioramento delle condizioni della magistratura. E l'onorevole guardasigilli, d'accordo in ciò colla Camera, non vedeva altro modo di migliorare le condizioni della magistratura se non restringendola. La restrizione è necessaria per due ragioni. In primo luogo per aver denari da retribuir meglio i magistrati che dovranno rimanere; in secondo luogo perchè è naturale che cinquanta magistrati buoni si possono trovare più facilmente che non cento. Ora, cosa singolare! ogni volta che una legge di carattere puramente amministrativo si presenta alla Camera, spunta immediatamente la proposta di deferire le questioni che ne sono l'oggetto ai tribunali ordinari, le cui sezioni dovrebbero moltiplicarsi Dio sa per quante più di quelle che oggi sono. Eppure ieri avete fatto dei voti perchè le sezioni dei tribunali sieno ristrette a minor numero. Se un disegno di legge, la cui presentazione, l'onorevole Mancini ha fatto lampeggiare nel suo discorso, venisse innanzi, voi vi trovereste a fronte di un paradosso. Avreste dei tribunali composti secondo il sistema di Geremia Bentham, con un solo magistrato.

Intanto voi componete il Comitato forestale in questa guisa:

« In ogni provincia è costituito un Comitato forestale per la esecuzione della presente legge. Esso sarà composto dal prefetto della provincia, o di un consigliere di prefettura da lui delegato, con le funzioni di presidente, dall'ispettore e in sua mancanza da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e da tre membri eletti dal Consiglio provinciale, uno dei quali faccia parte della deputazione provinciale. »

Una voce. Non è stato votato.

INDELLI. Questo è il Comitato forestale, e lo componete di 10 o 12 membri.

Una voce. Sono sette.

INDELLI. Sono sette o otto, poco importa; ma sono sette o otto persone tecniche, ovvero che conoscono gli interessi dei comuni e della provincia. Ebbene, al disopra del giudizio di costoro, voi chi fareste pronunziare? Un magistrato unico, il quale Dio sa se ha sentito mai parlare di economia silvana, di legge forestale e di altri interessi pubblici di tal genere.

Ma io aggiungerò qualche cosa di più grave. Fate l'ipotesi che si tratti di una montagna che divida due provincie; supponete che la proprietà, il terreno di cui è questione, si trovi in una provincia, e che il terreno sottoposto, che ne risentirebbe il danno, si trovi in un'altra provincia. Secondo l'aggiunta proposta al progetto di legge, voi farete giudicare della controversia al tribunale del luogo. Il tribunale locale potrà giudicare nell'interesse del proprietario, ovvero il tribunale locale del terreno che fu smosso potrà giudicare in un altro senso.

Signori, parliamoci francamente, non mi pare che questo sia un sistema che possa essere accettato.

Io ritengo che la Giunta non siasi reso un conto esatto della...

MELCHIORRE. Cioè, la maggioranza.

INDELLI... che la maggioranza della Giunta non si sia reso un conto esatto della questione. E qui debbo dichiarare che mi fa piacere sentire dal mio amico l'onorevole Melchiorre che su questo argomento, in seno della Commissione, si sono formate una maggioranza ed una minoranza.

Osservate, o signori, che cosa altro soggiunge la Commissione. Essa dice: questi gravami saranno giudicati con rito sommario.

Ma, io domando, come possono simili questioni essere giudicate con rito sommario? Il rito sommario è la discussione orale di un giudizio, è la discussione affrettata che si fa innanzi ad un tribunale. Che cosa potrebbero, nel caso in questione, assodare queste discussioni sommarie? E si tratta di avere presenti le determinazioni, la decisioni dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Consigli provinciali e comunali, le perizie e le informazioni tutte.

Se è possibile immaginare un giudizio *sui generis* in cui si dovrebbe procedere con rito formale, è appunto questo. E il procedimento innanzi al Consiglio di Stato è appunto, per così dire, con rito formale, perchè il Consiglio di Stato innanzi tutto tiene presente l'incartamento scritto, in cui è riunito tutto ciò che si è detto, fatto e verificato, con gli studi e le perizie.

L'articolo in questione, come è stato concepito dal Ministero, vi dà un'altra garanzia, perchè si « sentono le parti. »

Ora quando voi avete il Consiglio di Stato composto di uomini competentissimi, i quali sono chiamati sempre a giudicare gli alti interessi fra i privati e la pubblica amministrazione; e in una questione come questa, in cui non si tratta del mio e del tuo, del dare e dell'avere, ma si tratta di vedere se debba vincere, in un caso determinato, l'interesse del proprietario ovvero quello del pubblico bene, pel pericolo accertato che vi possa essere e per i danni da questa legge preveduti; quando, dico, voi avete un tribunale come quello, voi siete pienamente e adeguatamente garantiti.

Ed è perciò, o signori, che finchè il Consiglio di Stato sarà in vita, io lo preferisco in simili ricerche, ai tribunali ordinari, che mi sembrano una derisione in questioni di siffatta specie.

Se il Ministero e la Commissione volessero sostituire al Consiglio di Stato una Commissione centrale, come abbiamo avuto una volta le Commissioni feudali, io sono pronto ad accettarne la proposta.

Ma io ritengo che qui i tribunali ordinari sono quelli che hanno la minor competenza di qualunque altra Commissione, di qualunque altro tribunale nel nostro ordinamento politico ed amministrativo dello Stato. (*Segni di adesione*)

MINERVINI. A me duole di non potermi trovar d'accordo col mio amico l'onorevole Indelli, perchè vedo che questa legge fu coordinata al nostro sistema. Io non mi occupo di quello che avverrà. Se ci sarà un tribunale, sarà il Consiglio di Stato; ma se noi vogliamo entrare nelle ipotesi, non si sa dove andremo a finire. Io poi credo che questi reclami saranno assai pochi; inquantochè se una montagna sia o no nelle condizioni del vincolo, è una cosa talmente evidente che la Commissione può benissimo darle la sicurezza. Quando poi avesse questo collegio, un errore dopo il richiamo in linea amministrativa che bisognasse correggere; ora che avrebbe di comune il Consiglio di Stato? Se il collegio amministrativo del territorio non è competente, secondo l'onore-

vole Indelli, ma sfido io se lo possa essere il Consiglio di Stato che risiede a Roma, se si trattasse, per esempio, delle montagne di Calabria! Io credo che non dovendo noi creare giurisdizioni eccezionali, quando la pubblica amministrazione leda un interesse collettivo, o di un individuo è la controversia *in iure*, e conseguentemente questo giudizio è stato tolto al Consiglio di Stato e demandato con la legge al potere ordinario. Dunque dovremo noi distruggere la prima e la seconda legge per far che cosa? Perchè per un qualche caso rarissimo possa accadere che ci sia un reclamo amministrativo o pure giudiziario?

L'altro argomento dell'onorevole Indelli è questo: La Commissione è composta del presidente, del prefetto e di un ingegnere. E come giudicherà un giudice? Già qui si parla del Tribunale. Il progetto dell'onorevole Mancini, piaccia o non piaccia all'onorevole Indelli, ci dà il tribunale competente. Il tribunale condanna la Corona, condanna il Demanio, può benissimo giudicare di quello che ha detto il Comitato; quindi io pregherei la Camera che stesse precisamente a quelle condizioni giuridiche che io trovo nel progetto ministeriale e della Commissione, perchè così non alteriamo i nostri sistemi, e andiamo di giurisdizione in giurisdizione.

Perciò a me duole, ma non posso dividere le idee dell'onorevole Indelli, perchè se ogni giorno distruggeremo un organico, ogni giorno cangeremo la giurisdizione dei giudici. E a me piace di stare ai principii, altrimenti si va nel caos.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Indelli.

INDELLI. Parlerò dopo l'onorevole Perroni-Paladini

PRESIDENTE. Ma non facciamo complimenti. (*Urriti*)

INDELLI. Siccome si era alzato per parlare...

PRESIDENTE. Ma ella era già iscritto.

INDELLI. Dirò adunque qualche cosa in risposta all'onorevole Minervini. Egli dice che io voglio distruggere gli organici.

Gli domando perdono, a me pare che il sistema opposto è quello che distruggerebbe gli organici. Noi abbiamo abolito il contenzioso amministrativo, ma abbiamo lasciato all'autorità amministrativa di fare gli atti che sono di sua competenza. Nè mai la legge sul contenzioso amministrativo ha sognato di attribuire ai tribunali ordinari la competenza di rivedere le buccie agli atti dell'autorità amministrativa. Ha detto solo: siccome le pubbliche amministrazioni (e verrà una legge del ministro guardasigilli anche sulla responsabilità dei pubblici funzionari), siccome le pubbliche amministrazioni debbono essere uguali ai privati innanzi alle leggi,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

quanto agli effetti giuridici di questi atti, nei rapporti privati e pei danni ed interessi a cui possono far luogo, si andrà innanzi ai tribunali ordinari per questi effetti degli atti amministrativi, non per la loro validità intrinseca. La legge sul contenzioso amministrativo prescrive espressamente che i tribunali ordinari debbono guardarsi di invalidare gli atti dell'autorità amministrativa.

Dunque io non distruggo niente. Il Consiglio di Stato esiste, e finchè esiste, io me ne valgo secondo i nostri sistemi organici.

Quindi gli organici io li rispetto, e li seguo come sono. Nello stato attuale delle cose si presenta un progetto di legge, il quale deve attribuire ad una delle giurisdizioni dello Stato la facoltà di rivedere un lavoro d'indole assolutamente amministrativa. Chi è che lo deve rivedere? Qui si tratta di decidere non già se tutti dobbiamo essere eguali innanzi alla legge, ma chi è che possiede, come diceva l'onorevole Nocito, una competenza più certa e ricevuta.

I tribunali ordinari infatti che cosa debbono fare? Debbono ordinare delle perizie.

Ora se voi avete i Comitati, se voi avete gli ingegneri tecnici, dovete studiare questi lavori, e, se occorre, farli emendare.

Trattandosi di una questione tecnica di opportunità, a me sembra che il Consiglio di Stato sia assai più competente e offra migliori garanzie che non un tribunale ordinario, il quale è composto di tre individui, senza nemmeno più il Pubblico Ministero. E un dì o l'altro, come ho già detto, quel tribunale potrà essere composto anche di un individuo solo. Io quindi ritengo giusto l'articolo come è stato proposto dall'onorevole ministro.

PALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALADINI. Dirò brevissime parole.

Io credo che questa legge, si potrebbe dividere in due parti, l'una, la parte dispositiva, che riguarda il diritto, l'altra che riguarda la procedura. Essa legge era informata, quale si presentava nel disegno del Ministero, ad un concetto omogeneo, dirò così, uscito tutto di un pezzo.

Coll'emendamento della Commissione pare a me che questa parte che è relativa alla procedura abbia ora un che di sovrapposto.

Io avrei ben compreso il progetto della Commissione se avesse voluto stabilire che la procedura invece di svolgersi innanzi una magistratura di ordine amministrativo, si fosse invece svolta innanzi ad una magistratura di ordine giudiziario...

CANCELLIERI, *relatore*. E così è.

PRERONI-PALADINI. Ma non è così, mi permetta. Noi abbiamo votati gli articoli 5, 6 e 7 del pro-

getto. Ebbene, che cosa noi abbiamo statuito? In primo luogo l'obbligo all'amministrazione forestale di preparare certi elenchi; e il Comitato forestale dovrà fare degli accertamenti, cioè, delle perizie. Abbiamo poi un ricorso al Comitato stesso, in linea di reclamo, e il Comitato potrà fare un'inchiesta, e poi dovrà deliberare. Dunque si avrà una seconda perizia, ed una seconda deliberazione del Comitato in linea di revisione.

Qui finisce la procedura amministrativa; ma secondo la Commissione a questo punto entra il ricorso al potere giudiziario. Ma il potere giudiziario che dovrà fare? Starà alle perizie, agli accertamenti che già si sono fatti dal Comitato forestale? Se ciò fosse, sarebbe inutile il ricorso. Certamente che si va al potere giudiziario, perchè riesamini quello che il Comitato forestale ha fatto. Dunque si dovrà ordinare nuove perizie. E noi sappiamo che, quando la nuova perizia non piaccia all'una parte od all'altra, se ne domanda la revisione. E noi sappiamo ancora che i tribunali sogliono essere molto proclivi ad accordare queste revisioni di perizie. Ma, dopo che avrà pronunziato il tribunale, avremo l'appello. Ed in appello torna sempre la stessa questione, se i periti si siano o no ingannati. Perchè, badiamo bene, o signori, è sempre una questione di fatto quella che si agita, e mai una questione di diritto; mentre si vuol sapere se veramente per quei dati terreni che si sono dichiarati vincolati o svincolati (perchè la questione può essere tanto nel caso del vincolo, come nel caso dello svincolo), il pericolo del danno al corso delle acque, alla consistenza del suolo, all'igiene pubblica esista oppure no. E questo non si può verificare che mediante perizia.

Ora, ammesso il richiamo anche alla Corte d'appello, la Corte dovrà fare esaminare i dati sopra i quali avrà giudicato il Comitato forestale prima e poi il tribunale, e quindi dovrà ordinare ancora una perizia. Ed io vi dico che voi non mi potete negare la possibilità ancora di una quarta perizia.

Il primo accertamento lo ha fatto il Comitato forestale, un altro di revisione il Comitato forestale stesso, il terzo, lo avrà fatto il tribunale, il quarto lo farà la Corte di appello. Ed io vi aggiungo che, secondo l'opportunità, si potrebbe arrivare anche al quinto ed al sesto. Poichè dalla Corte di appello avrete poi il ricorso alla Cassazione, e, se la Cassazione annulla, torneremo da capo, in grazia del nostro ordinamento giudiziario.

E io vi vorrò far vedere prima dal lato del tempo, poi dal lato della spesa e dell'economia, quello che ne avverrà.

Qual è l'economia della legge? Entro sei mesi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

dalla pubblicazione della presente legge gl'ispettori dovranno fare gli elenchi, entro altri sei mesi dovrà deliberare il Comitato forestale; ed ecco un anno: poi ci sono due anni per fare i reclami; ed ecco tre anni; poi il Comitato forestale dovrà decidere; mettiamo un tempo qualunque; ho sentito dire, mi pare dall'onorevole Gerardi, che erano necessari almeno quattro o cinque anni perchè potesse deliberare; ed ecco sette anni: poi ci sarebbero i termini per poter fare il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, vale a dire altri tre mesi; ed ecco sette anni e tre mesi.

Poi domanderò a loro signori che mi sappiano dire quanto possa durare in mano ad abili avvocati quel giudizio, malgrado il rito sommario, davanti i tribunali. Io credo saperne qualche cosa, e, almeno per parte mia vi dico che scommetterei, se tanto vivessi, di far durare questo giudizio finchè il mondo dura.

Ora, questo è un danno certamente per l'amministrazione forestale, la quale si deve preoccupare non soltanto dei proprietari che sono nelle alture, ma anche di quelli che sono nelle pianure e che reclamano provvedimenti urgenti perchè le loro pianure non siano inondate, inabissate dai torrenti. Io vi dirò ancora nell'interesse di questi stessi proprietari dei boschi: il diritto del ricorso alle autorità giudiziarie non è semplicemente riserbato ai proprietari, anche l'amministrazione avrà il diritto del ricorso, ed essa ricorrerà più facilmente ai magistrati ordinari che i proprietari stessi, e ve ne dico il perchè. Secondo l'ordinamento del Comitato io trovo che la preponderanza è per l'elemento elettivo. Sono 7: 3 nominati dal Consiglio provinciale, uno è il rappresentante dei comuni; dunque la preponderanza l'ha l'elemento elettivo.

Noi sappiamo poi che il prefetto o il suo delegato, volere o non volere è tirato dalla maggioranza dei componenti, cioè dai membri elettivi del Consiglio provinciale, perchè ogni prefetto bisogna che si tenga in armonia col proprio Consiglio provinciale. Ora, in questi casi noi dobbiamo aspettarci delle risoluzioni piuttosto favorevoli ai proprietari anzichè all'amministrazione forestale, e allora che cosa avverrà? L'amministrazione forestale che non restò contenta dell'ultimo risultato della deliberazione del Comitato forestale porterà certamente innanzi ai magistrati giudiziari la questione, e, siccome l'amministrazione non spende nulla, è sicura del fatto suo e non rischia nulla, passerà tutto lo stadio dei tribunali e della Corte d'appello e andrà fino alla Cassazione. Voi crederete di avere con questo mezzo assicurata la condizione dei proprietari e invece l'avrete resa peggiore, assoggettandoli a spese ed

a fastidi enormi. Dopo queste considerazioni io non voglio più dilungarmi e stancare oltre la Camera, la mia opinione è che si debba ritornare al progetto del Ministero, e respingere il progetto della Commissione. (Bene! Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole Cancellieri di parlare.

CANCELLIERI, *relatore*. Gli oratori che fin qui hanno parlato sonosi dichiarati favorevoli al progetto del Ministero combattendo la contraria proposta della Giunta. Il solo onorevole Minervini opportunamente ha richiamato alla memoria della Camera i suoi medesimi precedenti sulle questioni identiche a quella in esame.

Signori, l'onorevole mio amico Nocito domandava, perchè si sia fatta differenza nella proposta della Giunta tra le questioni deferite alla risoluzione del Ministero in ultima istanza e quelle deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

La risposta è facile, per poco che si faccia attenzione all'indole stessa delle questioni da risolversi amministrativamente o giudiziariamente. Affinchè si abbia una idea esatta della questione, che dovrà risolvere la Camera, è d'uopo distinguere le deliberazioni del Comitato relative al regime forestale da quelle riguardanti i vincoli da imporsi o da sciogliersi sulla proprietà.

Tutte le questioni, che riguardano l'ordinamento del regime forestale sono indubitatamente d'indole amministrativa, perchè dopo essersi dichiarato un terreno soggetto a servitù forestale, necessariamente esso rientra sotto l'impero di un regime speciale, il di cui esercizio deve essere regolato essenzialmente dalla pubblica amministrazione. Epperò quando un Comitato, in qualsivoglia modo, attui il regime forestale con principii ed a fini diversi da quelli voluti dalla legge, è indispensabile e logico, che i reclami siano risolti dal Ministero di agricoltura, il quale, esercitando il potere esecutivo, ha la responsabilità di fare osservare la legge e di farla eseguire secondo gli intendimenti del legislatore.

All'incontro quando le deliberazioni del Comitato concernino dichiarazioni di svincolo, o di esenzione od imposizione di vincolo, allora si contende sui diritti della proprietà, e tale contestazione, estranea al modo in cui debba essere attuato il regime forestale, non può essere sottratta alla giurisdizione dei tribunali ordinari istituiti per la tutela dei diritti dei privati.

Confesso, o signori, che non avrei creduto possibile in questa Camera dubitare, che le controversie relative alla limitazione dell'esercizio della proprietà, non possano essere abbandonate al giudizio delle autorità amministrative.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Nessuno mette in dubbio, che i giudizi sulle servitù prediali debbano agitarsi dinanzi ai tribunali ordinari, e non si può ritenere principio diverso, quando si tratti di cessazione o costituzione di vincolo forestale. Che altro mai, giuridicamente parlando, è il vincolo forestale, se non che una servitù prediale stabilita dalla legge e derivante dalla naturale situazione e condizione dei luoghi? Così essendo, il solo potere giudiziario ha competenza per giudicare, nell'interesse del proprietario interessato, se la situazione e le condizioni dei luoghi siano quelle previste dalla legge, e se concorrano tutte quelle condizioni, per le quali il privato, senza indennità, debba subire la modificazione della sua proprietà.

Nel potere giudiziario è la garanzia dei diritti dei cittadini, e massime quelli della proprietà, e mi rincrebbe avere inteso uno dei preopinanti affermare che la giustizia possa ottenersi eziandio da corpi, che non siano il potere giudiziario, e che senza pericolo, se non forse con vantaggio, si possa a corpi amministrativi deferire l'applicazione delle leggi anche nel rapporto dei privati interessi.

Io non disconosco che uomini integri, rispettabili e giusti possano sedere in qualunque corpo amministrativo; ma ciò non basta per garantire i diritti della proprietà e degli interessi privati, massime quando sieno in conflitto con quelli della pubblica amministrazione. Nella inamovibilità dei giudici e nell'indipendenza della magistratura è la vera e solida garanzia dei cittadini; ed in una legge speciale non è lecito derogare a massime statutarie.

Se al Comitato forestale ed al Consiglio di Stato si concedesse l'attribuzione di decidere le controversie sui diritti della proprietà in materia forestale, sarebbe violato l'articolo 71 dello Statuto, creando in quel modo Commissioni straordinarie e distogliendo i proprietari interessati dai loro giudici naturali.

La nostra legislazione non offre esempi di simile abuso. Ci possono essere questioni di pubblico interesse maggiore che in quelle riguardanti l'imposizione dei tributi? Eppure il Parlamento ha sempre riconosciuto, che anche nelle controversie relative all'imposizione di tributi sia riservato ai privati il diritto di ricorrere come *ultima ratio* al potere giudiziario.

Nella materia dei vincoli feudali non si è riconosciuto lo stesso principio? Le Commissioni fanno i primi esami amministrativi, ma non si è mai negato il ricorso al potere giudiziario, come *ultima ratio* per definire i diritti controversi degli interessati.

Noi, o signori, abbiamo accettato il principio della legge in esame, abbiamo riconosciuto che si possano imporre vincoli forestali, quando l'interesse

pubblico lo esiga; ma d'altro canto riconosciamo indispensabile, che la proprietà privata non sia rimessa a disposizione delle autorità amministrative. Abbiamo definiti i casi in cui debbasi imporre il vincolo; e non per altra ragione ci siamo studiati a determinarli con precisione, se non per quella di riserbare al proprietario la salvaguardia del potere giudiziario, cui possa ricorrere, quando il vincolo gli si voglia imporre fuori dei casi indicati dalla legge.

Qui debbo fare una dichiarazione a proposito di una interruzione, che ebbe luogo mentre parlava l'onorevole Indelli.

L'onorevole Indelli ha creduto, con l'interruzione dell'onorevole Melchiorre, che la Giunta non sia stata unanime nel propugnare il ricorso al potere giudiziario. Ebbene sappia l'onorevole Indelli, che in ciò non si appose al vero. La divisione di pareri in seno della Giunta ebbe luogo solamente sopra la questione se si dovesse adottare il doppio grado di giurisdizione, oppure ammettere semplicemente il ricorso alla Corte d'appello contro le determinazioni del Comitato. Ciò fu per altro dichiarato nella relazione.

Taluni fra i commissari credevano che, per economia e sollecitudine dei giudizi, ad imitazione del sistema adottato per lo scioglimento dei vincoli feudali, si possa rinunciare all'esperimento del doppio grado di giurisdizione. Ed io mi aspettava che altri nella Camera avesse risolledata tale questione, sulla quale si sarebbe potuto discutere.

Ma, quando ho inteso negare del tutto la competenza del potere giudiziario sulle questioni relative all'esercizio della proprietà, confesso che mi sono trovato, contro ogni previsione, trasportato in un terreno, sul quale non credevo possibile dover molto combattere per vincere.

Noi, o signori, abbiamo tolto le giurisdizioni contenziose al Consiglio di Stato. In questa medesima Sessione si è tolta al Consiglio di Stato la giurisdizione per la decisione dei conflitti di attribuzione; e per quale ragione? Per la ragione semplicissima, che ad un corpo meramente consultivo, quale è, e quale deve essere il Consiglio di Stato, non debbano essere deferite le materie d'indole contenziosa, e che alla Corte di cassazione, come alla prima magistratura debba, competere il dichiarare, nei casi di conflitto, quali questioni abbia da risolvere il potere amministrativo, e quali il giudiziario.

Ora se tutto il sistema della nostra legislazione è informato al salutare principio di mantenere i diritti dei cittadini, e massime quelli della proprietà, sotto la tutela del potere giudiziario, non vedo per quale ragione si pretenda oggi derogare a massima

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

così universalmente accettata, e recentemente applicata da questa medesima Camera.

Io non mi dilungo più oltre, o signori, per sostenere la proposta della Giunta, poichè le considerazioni furono sviluppate nella mia relazione.

Prego soltanto la Camera, affinchè sia costante nell'osservanza dei principii fondamentali del nostro diritto costituzionale, e non dia l'esempio pericoloso di derogare, in una legge speciale, a quelle massime generali, che non dovrebbero giammai essere dimenticate.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prendo la parola per dichiarare che io insisto nella proposta ministeriale, e se mi fossero mancati dei conforti, la discussione che ha avuto luogo testè me ne avrebbe dato in gran copia.

Signori, bisogna tener presenti le condizioni attuali della legislazione forestale: secondo la legge attuale, ogni controversia vuolsi svolgere e giudicare nel Ministero. Non v'hanno dubbi, nè difficoltà intorno al buon andamento dell'amministrazione forestale quanto alla giurisdizione di carattere amministrativo, ma bensì quanto agli accertamenti locali, alla varietà delle leggi, alla quasi impossibilità di mettere in atto le leggi stesse. Per unificare la legislazione, diversi sistemi si sono presentati; ma tutti i sistemi proposti avrebbero messo capo nel Ministero.

Ebbene, secondo il disegno di legge, le questioni non devono essere decise dai capi, dai superiori o dai subalterni, come diceva l'onorevole mio amico Nocito. Nel Ministero vi hanno anche dei Consigli tecnici i quali in tutte le questioni portano il contingente della loro esperienza e del loro sapere. Quando si tratta di affermare principii, il ministro che non è in potestà di declinare alcuna parte della sua responsabilità, non ama di coprirsi sotto lo scudo d'un pubblico funzionario che trovasi alla sua dipendenza. Tuttavia fu constatato che il sistema di accentrare anche la parte giurisdizionale nel Ministero, presenta degli inconvenienti. Se non altro, vi sarebbero le condizioni intollerabili, per qualità e quantità di lavoro, fatte a chi deve essere a capo dell'importante ramo di pubblico servizio. Inoltre gli alti funzionari sarebbero messi troppo in contatto cogli interessati. Ora, siccome, secondo l'economia della legge, si ritiene quasi che possano essere in lotta gl'interessi della pubblica amministrazione con quelli della proprietà, così si cominciò ad eliminare il pensiero di lasciare nel centro delle amministrazioni ministeriali parecchie competenze.

Eliminato quel pensiero, presentavasi il concetto del ricorso contro i deliberati del Comitato, o ad una Commissione amministrativa centrale, o al

Consiglio di Stato. E se anche si presentò l'idea di un possibile ricorso ai magistrati giudiziari; a nessuno venne in mente di doversi percorrere due gradi di giurisdizione oltre del quarto ricorso alla Cassazione.

Però l'idea di ricorso al magistrato locale, forse anche senza appello, si respingeva per la varietà delle applicazioni che sarebbero fatte della legge.

Certamente la giustizia va amministrata sempre bene e dappertutto, ma nei giudizi forestali naturalmente il magistrato deve pronunziarsi e relativamente all'interesse pubblico, generale, e relativamente all'interesse privato.

E siccome può prevalere un pronunziato sull'altro, così non bisogna farsi l'illusione che dai tribunali si stabilisca un concetto uniforme per salvaguardare l'interesse generale, per rispettare in egual misura il principio della proprietà e quello della libertà.

Dunque non essendovi una garanzia per la quale la legge, dura o benigna, avesse potuto avere un'applicazione uniforme da parte dei tribunali, fu eliminato il concetto di ricorrere ai magistrati. Deve peraltro essere, con più ragione, eliminato il concetto esagerato a cui si è informata la Commissione col suo controprogetto.

Ma è davvero logico, procedendo in via di ricorso, il ricominciare da capo? Vi troveranno il loro conto i potenti, e fatalmente, dobbiamo dirlo, qualche volta anche gl'intriganti, e spesso gli esagerati zelanti dell'amministrazione pubblica; il povero, abbia pure ragione, difficilmente s'imbarcherà in un giudizio, il quale deve avere il suo corso, con chi è sempre potente, con l'amministrazione.

Dunque, ripeto, si eliminò non solo il concetto della magistratura nel senso propugnato dalla Commissione, ma anche quello di un giudizio sommario deferito ad un unico magistrato.

Se si fossero potuti eliminare gl'inconvenienti di cosiffatti magistrati eccezionali, vale a dire di dare al magistrato giudiziario il carattere di magistrato amministrativo togliendo il rimedio di ricorrere al sistema di un reclamo di carattere locale, si sarebbe presentato plausibile precisamente per gl'interessi particolari; ma il concetto dell'unità dell'amministrazione, dell'unità dell'applicazione della legge sarebbe stato sempre violato.

Per cotali ragioni, ritenendo che col sistema ministeriale si sia ben provveduto al bisogno dell'unità dell'indirizzo dell'amministrazione, al bisogno dell'osservanza di principii conformi in tutte le applicazioni che debbono avere luogo...

VARÈ. Domando di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... in tutto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

il territorio dello Stato; ritenendo ancora che la competenza sia bene affermata e riconosciuta in questo corpo supremo che è il Consiglio di Stato; ritenendo pure che gl'interessi delle parti sieno abbastanza salvaguardati, inquantochè è affermato espressamente il diritto delle parti di essere intese nelle discussioni che avranno luogo nel Consiglio di Stato; ritenendo tutto questo come concetto semplice, si venne all'idea dell'articolo di legge che la Camera conosce.

Ed in queste condizioni di cose, io dichiaro di insistere sull'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. Io credo che la prima unità, alla quale noi dobbiamo tenere, sia l'unità del sistema in tutta la legislazione.

Noi facciamo oggi una legge per le foreste; non facciamo una legge per i giudizi.

I giudizi sono regolati dall'ordinamento giudiziario e dal Codice di procedura civile.

Prima del 1865 c'erano due ordinamenti che si chiamavano giudiziari: uno che era il vero ordinamento giudiziario, e l'altro intitolato dei tribunali amministrativi. Quest'ultimo l'abbiamo per grazia di Dio soppresso ed abbiamo una volta per sempre stabilito che quando si tratta di giudizi sopra diritti civili (e il diritto di proprietà è certamente un diritto civile), l'esplicazione e l'applicazione dei medesimi sono questioni deferite ai tribunali.

È naturale che quando l'amministrazione viene in nome di un interesse, e si trova a fronte di un altro interesse il quale sostiene di aver la sua radice, la sua cautela, la sua garanzia necessaria in un diritto civile, se noi non vogliamo disfare oggi, a proposito della legge dei boschi, per incidenza, con un emendamento, ciò che abbiamo conquistato con la legge 20 marzo 1865; è naturale, dico, che bisogna lasciare ai tribunali ordinari la decisione.

Viene un'amministrazione e dice ad un proprietario privato: c'è una legge la quale mi autorizza ad impedirvi di coltivare il vostro fondo in un modo piuttosto che in un altro. Quell'altro dice: la legge non vi autorizza a ciò; la legge non contempla il mio caso. La legge io la rispetto; ma quando voi mi venite ad imporre un ordine che non credo sia derivante dalla legge, io mi rifiuto, ed ho il diritto di rifiutarmi.

Questa è una discussione sul diritto di proprietà, od almeno sulle conseguenze di esso, è una questione d'indole civile, è una questione di diritto privato, ed allora va decisa dai tribunali.

Ora, io domando in nome della grande unità, non della unità dell'amministrazione, ma della unità

della legislazione, della unità del sistema di fare le leggi, che non si venga a volere tanti Codici diversi di procedura civile, quante leggi speciali facciamo.

FUSCO. Se mi fosse possibile vorrei davvero per un momento richiamare l'attenzione della Camera sopra questa questione, che mi pare serissima e gravissima. Taluni hanno creduto per un momento che si trattasse di salvaguardare quei grandi principii da conquistati con la legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo; si è creduto nell'applicazione della legge che discutiamo di dover tutelare un diritto privato; ed in nome di questa tutela si vuol rifuggire da quella che impropriamente si è detta giurisdizione speciale ed eccezionale. Ma io richiamo su di ciò l'attenzione della Camera; perchè mi pare che noi stiamo uscendo dal retto sentiero.

Di che si tratta, o signori? Una legge d'indole generale per l'interesse della comunanza dei cittadini, impone dei vincoli alla proprietà privata. Stabiliti questi criteri generali, stabiliti questi vincoli, un potere sociale è chiamato a far funzionare questa legge, è chiamato ad applicare questi precetti. Può questo interesse generale venire per un momento in collisione coll'interesse dei privati. E qui sorge l'onorevole Varè, e vi dice: ecco il diritto privato a giudicare del quale è unico competente il potere giudiziario.

Ma andiamo adagio, signori. Quando alla proprietà individuale chiedete un sacrificio nell'interesse del bene generale, voi fate atto di amministrazione.

Esempio, l'espropriazione a causa di pubblica utilità, la quale è dichiarata dal potere esecutivo, con assoluta esclusione del potere giudiziario, meno che per determinare l'indennità. In questi casi è lo Stato che si pone come autorità amministrativa, non più come parte contendente che litiga del suo. (*Bene!*)

Io comprendo che nella materia tributaria abbia potuto stabilirsi la giurisdizione ordinaria; perchè allora è lo Stato che si pone come amministratore del suo patrimonio. Allora esso non poteva essere contemporaneamente giudice e parte; non poteva far valere i propri diritti esplicando una potestà sua propria.

Ma qui no, signori; qui si tratta di riconoscere il concorso di criteri che hanno determinata la disposizione d'interesse generale, e che sfuggono assolutamente alla cognizione del potere giudiziario. (*Bene!*)

Voi avete, a mo' d'esempio (ne citerò uno), voi avete il vincolo imposto alla proprietà per considerazioni igieniche, Bontà di Dio! Andremo noi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

innanzi ai magistrati civili per discutere se concorrono veramente gli elementi per poter imporre alle foreste il vincolo per motivo igienico? Ma non vi pare di bestemmia dire di voler sottoporre alla giurisdizione dei tribunali ordinari un atto del potere amministrativo circa la maggiore o minore consistenza di considerazioni igieniche? Ma non è forse costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato nel proclamare la incompetenza del potere giudiziario quando si tratta di conoscere degli atti compiuti dall'ultimo sindaco del regno d'Italia, in virtù dell'articolo 104 della legge comunale e provinciale, quando si parla cioè dei temperamenti e provvedimenti contingibili d'igiene e di sicurezza pubblica? E perchè? Perchè in quel momento l'autorità esplica la sua potestà amministrativa, in quel momento si tratta di provvidenze di governo, e non del mio e del tuo.

E come volete, o signori, che, dovendosi discutere del concorso delle circostanze determinanti il vincolo forestale, si possa l'amministrazione fare trascinare ogni giorno davanti al potere giudiziario?

L'onorevole mio collega Perroni-Paladini vi ha dipinto con tinte verissime i molti inconvenienti che verrebbero dal sistema contrario, e quegli inconvenienti non sono che pur troppo veri. Ma io ritengo che la questione vada risolta dall'aspetto dei più elevati e puri principii di diritto.

Se è vero, come è verissimo, che nell'attuare quelle disposizioni proibitive che con grande stento la Camera è giunta a deliberare, lo Stato esplica la sua potestà amministrativa, esso deve compiere in sè medesimo il giudizio di convenienza del diritto al fatto. E ponete mente che quei Comitati forestali, che quel Consiglio di Stato *in subiecta materia* non significano giurisdizioni speciali; ma è lo Stato medesimo, il quale volendosi premunire contro i suoi possibili abusi, contro i suoi possibili errori, ha voluto circondarsi di menti che lo illuminino, e che diano delle guarentigie; ma è sempre lo Stato che esplica la sua attività, coadiuvato da funzionari e cittadini competenti, tra i quali figurano elementi elettivi. Vi ha difatti nel Comitato forestale un rappresentante del Consiglio provinciale. Valga poco, valga niente, ma è sempre qualche cosa di concesso... (*Segni di diniego dell'onorevole Varè*)

Veggio dei segni di diniego dell'onorevole Varè.

VARÈ. Domando la parola.

FUSCO. Io non temo di affermare che lo Stato aveva il diritto di compiere da sè queste funzioni. Se dunque ha voluto circondarsi di questi lumi, voi dovete riconoscere che non si è punto creata una giurisdizione speciale, e che in ogni caso il po-

tere giudiziario in questo non potrà entrare nè punto, nè poco.

Ed io non vorrei mi si dicesse che vengo a negare i principii. Per amor di Dio, intendiamoci bene, io faccio omaggio ai principii generali; nessuno più di me è partigiano della più estesa competenza del potere giudiziario.

Ma bisogna pur riconoscere che è condizione di libertà l'osservanza del principio che è a base delle nostre istituzioni e di tutto il diritto pubblico moderno, vale a dire la divisione e la separazione dei poteri; e quando venite a proclamare principii che inducono confusione nei poteri pubblici, permettete che vi dica che questa non è libertà, ma anarchia. Dunque stiamo alla divisione dei poteri e faremo opera civile.

Ritornando al nostro tema io vi diceva: se voi vi fate per poco a considerare tutti i diversi motivi, pei quali si possa applicare in linea eccezionale il vincolo forestale, quando si tratta di terreni inferiori alla oramai famosa zona del castagno, v'imbattete nei pericoli di slamamento, smottamento, scoscendimento e che so io!

Or bene volete voi chiedere al magistrato ordinario che vi dica se tali pericoli vi siano o no? Ma non vi accorgete dell'impossibilità materiale anche di fare delle investigazioni? Ma non vi accorgete che un diboscamento in certe pendici può portare le sue remote conseguenze in regioni lontanissime? Ma come farà questo tribunale civile, la cui giurisdizione è rinchiusa nell'ambito di un circondario a disporre dei mezzi istruttori da un capo all'altro della penisola?

Dicasi lo stesso dei pericoli igienici. Per l'igiene io ci tengo, o signori, ad insistere maggiormente nelle mie osservazioni, perchè mi pare proprio un assurdo volere da un tribunale che, col dispositivo di una sentenza, vi dica se in una determinata contrada la distruzione di un bosco minacci o no la pubblica salute.

Sicchè respingo fin da ora i rimproveri che mi pare di vedere già scagliare sul mio capo, cioè che io voglia transigere coi principii. Niente affatto; io non transigo coi principii; anzi in omaggio ad essi voglio che non si faccia confusione tra amministrazione e giudizio di magistrato, tra azione dello Stato, che applica una legge nell'interesse generale, ed azione dello Stato che riscuotendo o accertando le sue imposte, ha bisogno di adire i magistrati per far decidere le questioni nelle quali è direttamente interessato.

Conchiudo dunque col ripetere che io conservo tutto il mio ossequio per quella conquista della civiltà, che è l'abolizione del contenzioso amministra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

tivo; ma credo che bisogna anche altamente rispettare l'altro principio di gran lunga superiore, che è quello di conservare la distinzione dei poteri. Il perchè io voto decisamente l'articolo del Ministero, non entrando nel mio capo come in questa materia possa entrare il potere giudiziario. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Onorevole Varè, ella sa che parla la seconda volta sulla stessa materia.

VARÈ. (Della Giunta) Mi fu fatto una diretta...

PRESIDENTE. L'articolo del regolamento vieta di parlare due volte.

Voci a sinistra. Ai voti! ai voti!

VARÈ. Mi volete anche far tacere?

PRESIDENTE. È il regolamento.

VARÈ. Io credo di essere nel vero.

PRESIDENTE. Sarà nel vero. Se si tratta di una spiegazione, di un fatto personale, sta bene, ma altrimenti non è permesso. Non è colpa mia: il regolamento non l'ho fatto io.

VARÈ. Sono membro della Commissione, ho dovuto studiare la materia...

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

VARÈ. Mi si nomina direttamente, mi si attribuisce...

PRESIDENTE. Basta, non perdiamo tempo; parli.

VARÈ. Io non accuso l'onorevole Fusco di voler transigere coi principii; lo accuso piuttosto di avere transatto colla memoria, inquantochè egli mi ha parlato d'igiene, ed in questi articoli 6, 7 e 8, di cui parla la proposta della Commissione, non ci entra affatto l'igiene.

FUSCO. Si tratta dell'applicazione di tutta la legge.

VARÈ. Lo Stato entra a stabilire dei criteri pei quali egli in vista d'un ordine pubblico, vuol imporre dei vincoli.

Qui lo Stato amministra. Ma poi viene l'esecutore e dice: voi in questo caso siete dentro dei limiti della legge; e la parte privata risponde: no; in questo caso la legge non va applicata così. La legge resta sempre, non è messa in dubbio; è messo in dubbio il caso, cioè se esso corrisponda o non corrisponda alla disposizione della legge. Nove decimi delle leggi sono fatte per ordine pubblico, sono fatte per viste generali; ma quando si tratta poi dell'applicazione, allora entra in giuoco l'interesse del privato, entra in giuoco il proprietario.

E qui, in virtù di una legge che nessuno contesta, in virtù di una legge che tutti vogliono rispettata, si vuol mettere un vincolo ad un privato cittadino, vincolo che egli crede nella legge non esistere. In tale questione allora entrano in campo certamente i riguardi del tuo e del mio.

Del resto, siccome noi non siamo ancora che all'articolo 9 o 10, che sia diventato, ricordiamoci che

c'è poi tutto un titolo 3° di questa legge, il quale parla di disposizioni penali. Ivi si fanno andare i proprietari ai tribunali.

Se uno è chiamato al tribunale per pagare una multa, come dice qui, di lire 250 per ettaro, vale a dire per una certa estensione che sia di 100 ettari, una multa di 25,000 lire, egli chiamato davanti all'autorità giudiziaria, dirà, per esempio, a sua difesa, feci, sed jure feci. Credete voi che il tribunale debba arrestarsi e debba dire: la parte decida, la parte che viene a domandare la multa è quella che deciderà?

Ora, se voi ammettete questo principio, e l'ammetterete sotto pena di essere contrari a tutto quello che le altre leggi hanno stabilito, soltanto pei boschi volete fare eccezione? Io credo che vi dimentichereste la strada in cui siamo entrati dal 1865 in poi. Se l'autorità giudiziaria sarebbe competente a posteriori, quando si venisse a domandare l'applicazione di una multa, l'autorità giudiziaria deve per la stessa ragione, per identico scopo, per conformità di logica essere competente a priori, e dire 15 giorni prima quello che direbbe 15 giorni dopo.

D'altronde, o signori, tutte queste questioni le quali sorgono a proposito di leggi speciali per fare eccezione alle leggi generali sono cose deplorabili. A me è toccato laggiù più di una volta. Anche in occasione della legge sulla pesca, per esempio, ebbi a ricordare che il Codice proposto della marina mercantile era in certi punti in conflitto con la legge proposta sulla pesca. E perchè? Perchè erano due ministri che le proponevano e perchè il Codice della marina mercantile venne presentato dal ministro della marina insieme col ministro guardasigilli senza che il ministro del commercio entrasse in questa cosa eminentemente commerciale.

Per la stessa ragione io deploro anche oggi questa dissonanza che c'è fra Ministero e Ministero. Io non trovo razionale che il solo ministro dell'agricoltura, della cui competenza tutti sanno che io ho personalmente e da lunghi anni una grandissima stima, io non credo che il solo ministro di agricoltura e commercio debba essere quello che venga a proporre un'eccezione alle regole di procedura e all'ordinamento giudiziario senza che c'entri il guardasigilli. Per queste ragioni io trovo che facciamo delle leggi slegate e che spesso una legge fa ai pugni con l'altra.

CANCELLIERI, relatore. Bene!

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi pare che l'onorevole Varè incorra senza volerlo in un anacronismo, come se si trattasse con questa legge

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

di modificare il diritto comune, mentre si tratta di una ipotesi precisamente diversa.

Nello stato attuale delle leggi forestali non c'è nemmeno l'intervento del Consiglio di Stato come corpo deliberante. Nello stato attuale noi abbiamo che tutte le questioni forestali sono di competenza esclusiva del Ministero.

Ora, esiste forse, nel Ministero di agricoltura e commercio, o negli altri Ministeri, qualche cosa di simile per cui, in cosa riconosciuta di interesse pubblico, solo perchè le questioni pure si riferiscano a privati interessi debbano essere deferite ai magistrati ordinari? Un giudizio di espropriazione per pubblica utilità va forse deciso dai magistrati giudiziari, malgrado che si tratti innanzitutto di private ragioni?

La legge sui conflitti, alla quale ha fatto accenno l'onorevole Varè, riguarda interessi di private proprietà, quantunque si tratti di pubblici funzionari.

Qui si tratta di far applicare la legge con uguaglianza di misura: o è un beneficio, o è un vincolo, e nell'uno, e nell'altro caso, sulle popolazioni d'Italia il Governo deve governare ugualmente.

Ma può davvero mettere menomamente in dubbio l'onorevole Varè che il giudizio apparentemente privato, non è che un giudizio d'interesse pubblico? Qual'è l'altra parte, oltre il privato proprietario, la quale interviene? Interviene il fisco? Certamente no, l'ha detto l'onorevole Fusco. Interviene lo Stato; ma lo Stato non interviene come rappresentante di un interesse pecuniario, d'un interesse speciale; lo Stato interviene per il governo della legge e nell'interesse generale.

Ora volete far trascinare lo Stato per tutti i tribunali, e fare aprire un apposito articolo del bilancio per provvedere al pagamento delle spese?

Ma, pure potrà darsi che un ministro abbastanza fiscale, voglia anteporre l'economia di pochi quattrini al buon governo della cosa pubblica; e che cosa ne seguirà allora?

Dunque mi pare propriamente inesatto che si tratti qui del mio e del tuo, che si tratti di competenza esclusivamente privata e che venga governata dal ministro; mentre è molto vero ed esatto quello che ha osservato l'onorevole Fusco, che ne verrebbe una complicazione, uno sconvolgimento nell'andamento delle funzioni dello Stato.

Naturalmente i magistrati, i quali si impossessano di queste questioni, seguendo le massime stabilite nella giurisprudenza verranno in urto colle massime stabilite dalla pubblica amministrazione; ed allora che cosa ne deriva? Che la pubblica amministrazione deve scendere in campo proprio come qualun-

que particolare, vale a dire adoperando tutti i mezzi per i quali le ragioni private si mettono innanzi.

Finalmente l'onorevole Varè ha voluto accennare al possibile disaccordo sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura con altri disegni proposti. Io vorrei pregarlo di illuminarmi, accennando a qualche caso in cui questo disaccordo si possa manifestare. Ma soggiungerò; non sa egli che un progetto di legge innanzi tutto va discusso nel Consiglio dei ministri? Solo perchè non c'è il nome di tutti e nove i ministri può mettere egli in dubbio che questo non sia un lavoro accettato dalla totalità del Ministero e quindi rispondente alle idee di tutti?

Infine quando si ha da venire ad una decisione tra la proposta del Ministero e quella della Commissione, la quale davvero distruggerebbe i benefici anche nell'interesse della proprietà e della libertà, la quale distruggerebbe i benefici che cerchiamo di aumentare, dico che varrebbe meglio rinunciare di andare innanzi nella discussione e votazione di questa legge.

Quindi prego la Camera a voler accettare la proposta ministeriale.

Voci. Ai voti! Ai voti!

I RESIDENTE. La Commissione insiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI, relatore. Sì, insiste.

PRESIDENTE. A questo emendamento gli onorevoli Minervini e Catucci propongono quest'altra modificazione: cioè al secondo paragrafo, là dove si parla dell'appello, vorrebbero aggiungere queste parole: « contro le risoluzioni del Comitato medesimo, nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, le parti interessate e l'amministrazione forestale potranno ricorrere entro un mese alla Corte di appello nella cui giurisdizione sono situati i beni che formano oggetto di reclamo, la quale deciderà in via sommaria, ecc. »

MINERVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Permetta; domanderò prima se questo emendamento sia appoggiato.

Coloro che lo appoggiano, favoriscano di alzarsi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Onorevole signor presidente, la ragione per la quale io ho fatto questa proposta, insieme col mio onorevole collega Catucci, è stata la economia di spese e di giudizi; poichè qui si è esagerata la questione, come avviene di sovente, quasi che per ciascuna vi dovesse essere un conflitto.

Ciò è impossibile, come vi dirò, anche perchè non

mi garberebbe che il principio stabilito dal mio amico Fusco potesse essere dalla Camera accolto?

L'onorevole Fusco diceva che questa legge riguarda l'essere generale, e non particolare; in conseguenza deve rispettarsi come lo sdegno di Dio: « nessun mi tocchi! »

Ma, se questa legge riguarda l'interesse del privato coll'amministrazione, voi lo sapete meglio di me, l'amministrazione in tal caso non ha nulla da contrapporre; ma quando si tratta dell'interesse di un cittadino, il quale può dire: la legge che avete applicata è malamente applicata, allora nasce la controversia, ed allora si rende necessario il giudice indipendente.

Ora io mi sono detto: e questa non è già una eccezione dell'eccezione, come alcuno susurrava da questa parte: accordiamo il secondo grado di giurisdizione in appello per quando sorgeranno reclami, come abbiamo praticato in altre circostanze?

Io credo quindi che l'emendamento da me proposto possa conciliare... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Continui, onorevole Minervini.

MINERVINI. Credo che l'emendamento da me proposto possa conciliare le ragioni esposte dal Governo, con quelle della Commissione, e togliere lo scandalo di sottrarre ai tribunali competenti le questioni che riguardano i diritti dei privati. L'onorevole ministro allora mi soggiungeva: badate che adesso non abbiamo in questo ingerenza.

Ma io replico che, se si vuole modificare, bisogna modificare in meglio, e rompere l'addentellato che ci lega ad un passato che tutti deploriamo. Stiamo ai principii, poichè le eccezioni ingenerano la confusione.

Spero pertanto che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare quest'emendamento come principio di concordia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Voci. Ai voti! ai voti! — Parli! parli!

MANTELLINI. Ho domandato la parola, perchè ho sentito mettere in campo la legge sui conflitti, quasi che possa questa legge avere una qualunque attinenza colla questione attuale.

Mi permetta l'onorevole mio amico Varè, mi permetta la Camera di dire che, secondo me, la legge sui conflitti non ha nulla che fare colla legge forestale.

Noi, signori, possiamo questionare se abbiamo ad imporre vincoli sui terreni boschivi; ma quando la legge stabilisca dei vincoli su queste proprietà che si chiamano boschi, dobbiamo essere conseguenti e fermarci alle ragioni che determinano siffatti vincoli cioè, d'impedire le smotte, d'impedire che s'oppilino

i corsi d'acqua, di tutelare la pubblica igiene. Perocchè sieno questi fra gli obbietti della legge forestale che discutiamo.

Ora, chi giudicherà se un terreno, disboscato che sia, potrà produrre, sì o no, delle smotte, se potrà oppilare i corsi d'acqua sottostanti; se per l'atterramento d'una selva potranno i venti trasportare i miasmi in modo che ne resti offesa la pubblica salute? Quando avete una casa che minaccia rovina, ricorrete forse ai tribunali per il danno minacciato? Quando avete vicino all'abitato o dentro all'abitato, uno stabilimento insalubre, ricorrete ai tribunali perchè decidano se esso sia compatibile colla pubblica igiene? Se avete uno stagno putrido, e nell'Agro romano ve ne sono pur tanti che bisognerebbe rasciugare sia per essicazione, sia per colmata, provvedimenti di ben maggior efficacia che non sia quello d'impedire che si tagli qualche macchiarella, qua e là, lungo il tombolo, e sulle sparse campagne, ricorrerete ai tribunali perchè decidano se lo stagno si abbia da prosciugare, se per scolo o per colmata?

Quando vengono in giuoco questioni simili, quanto a me non posso ammettere che ne decidano i tribunali. Per un giudizio siffatto manca la parte, manca il subbietto, manca il materiale e il formale, i tribunali non ci hanno nulla che fare.

Ma, si dice, perchè il Consiglio di Stato? Perchè il Consiglio di Stato dà un parere, rispondo.

Voci. Decide.

MANTELLINI. Non decide, e se si dice che decide, correggete. Ad ogni modo, questo non vuol dire nulla, perchè quand'anche il Consiglio di Stato dovesse decidere, non cessa per questo di essere il primo corpo dell'ordine amministrativo, e come tale, quand'esso giudica, lo fa coi criteri propri del suo istituto; pel quale non è mai chiamato ad applicare il precetto di una legge positiva alla fattispecie di una causa.

Il Consiglio di Stato coi suoi criteri prudenti e discrezionali, applica la legge con temperamenti e per fini ai quali i tribunali non arrivano.

Infatti, apertosi il giudizio, che cosa bisognerebbe che il tribunale facesse? Nominare dei periti; nel quale caso sono i periti che decidono. Mentre il Consiglio di Stato non si arrogherà mai di rifare il giudizio tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di sanità.

Io credo d'aver dato prova d'essere molto più tenero della competenza giudiziaria che non dell'amministrativa. Ebbene, o signori, ho l'onore di dirvi che in questi giudizi i tribunali non sanno che fare, non c'entrano per nulla; manca in loro la competenza cognitiva in un con la giurisdizionale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Ma, diceva l'onorevole Varà, voi dimenticate il giudizio delle multe; lo volete sottrarre ai tribunali? Mai, no. Ora si tratta di vedere *a parte antea* se quel fondo debba essere o no soggetto al vincolo, mentre delle multe si giudica dopo contestata la contravvenzione.

Vedete che differenza c'è, o signori. Il tribunale deve giudicare prima se il vincolo esiste o no su quel fondo, se vi fu in appresso osservata la legge, e se a quel vincolo si contravvenne o no dal proprietario accusato. Questo sì che è giudizio di competenza del tribunale, e che nessuno pensa di togliere al tribunale, a differenza di quando si tratta di vedere se quel terreno sia da sottoporsi, oppure no, a vincolo, e questo perchè dal suo disboscamento non ne vengano le lavine, le oppilazioni, il trasporto, per dato dei venti, del miasma. Sono indagini sulle quali i tribunali si perdono, perchè meglio dei criteri giuridici vi convengono criteri discrezionali e tecnici. Quindi io non esito; e di gran cuore voto l'articolo ministeriale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi è d'avviso che la discussione su quest'articolo debba essere chiusa, è pregato di alzarsi.

(È approvata la chiusura.)

Metto ai voti l'articolo della Commissione emendato dagli onorevoli Catucci e Minervini.

La Commissione accetta l'emendamento degli onorevoli Catucci e Minervini?

CANCELLIERI, relatore. Debbo dichiarare che la maggioranza della Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Ad ogni modo è un emendamento e dev'essere messo ai voti.

Ne do lettura:

« Le deliberazioni del Comitato forestale, nei casi previsti dagli articoli 3 e 8, potranno, sui ricorsi degli interessati ed anche di ufficio, essere in tutto o in parte sospese ed annullate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, quando, inteso il parere del Consiglio di Stato, avrà riconosciuto non essere conformi ai fini ed alle disposizioni di questa legge o di altre leggi e regolamenti generali.

« Contro le risoluzioni del Comitato medesimo, nei casi previsti agli articoli 5, 6 e 7, le parti interessate e l'amministrazione forestale potranno ricorrere entro un mese alla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i beni che formano oggetto del reclamo, la quale deciderà col procedimento sommario. Il termine decorrerà per gli interessati dal giorno in cui avranno ricevuto notifica-

zione della parte dispositiva della risoluzione del Comitato.

« L'azione giudiziaria non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e non sarà ammissibile, se proposta dagli interessati senza aver prima esperito il reclamo amministrativo di cui all'articolo 7.

« La competenza, qualunque sia il valore dei terreni per la cui esenzione o soggezione a vincolo si contende, sarà sempre del tribunale civile del luogo in cui i terreni esistono. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo della Commissione emendato dagli onorevoli Catucci e Minervini debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

Ne do lettura:

« Le deliberazioni del Comitato forestale, nei casi previsti dagli articoli 3 e 8, potranno, sui ricorsi degli interessati ed anche di ufficio, essere in tutto o in parte sospese ed annullate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, quando, inteso il parere del Consiglio di Stato, avrà riconosciuto non essere conformi ai fini ed alle disposizioni di questa legge o di altre leggi e regolamenti generali.

« Contro le risoluzioni del Comitato medesimo, nei casi previsti agli articoli 5, 6 e 7, le parti interessate e l'amministrazione forestale potranno ricorrere fra novanta giorni ai tribunali ordinari, i quali decideranno col procedimento sommario. Il termine decorrerà per gli interessati dal giorno in cui avranno ricevuto notificazione della parte dispositiva della risoluzione del Comitato.

« L'azione giudiziaria non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e non sarà ammissibile, se proposta dagli interessati senza aver prima esperito il reclamo amministrativo di cui all'articolo 7.

« La competenza, qualunque sia il valore dei terreni per la cui esenzione o soggezione a vincolo si contende, sarà sempre del tribunale civile del luogo in cui i terreni esistono. »

Coloro che sono di avviso che l'emendamento della Giunta debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo del Ministero.

MURATORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È chiusa la discussione.

MURATORI. Per la modificazione di parole che accennava l'onorevole Mantellini.

PRESIDENTE. Non è stata fatta alcuna proposta. (*Ai voti! ai voti!*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Do lettura dell'articolo :

« Contro le decisioni del Comitato provinciale forestale è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed, occorrendo, di quello dei lavori pubblici, ed intese le parti, decide. »

Celoro che seno d'avviso di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 10 diventato 11 :

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboscimento dei terreni che si trovano nelle condizioni specificate dall'articolo 1 della presente legge.

« La direzione delle opere di rimboscimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati provinciali forestali.

« Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà alla parte di spese di rimboscimento a carico dello Stato. »

In quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento :

« Le disposizioni della legge 4 luglio 1874, numero 172, riguardanti i beni incolti dei comuni, sono estese ed applicate ai beni incolti appartenenti a corpi morali e soggetti al regime forestale. »

Avvi intanto un articolo 10 dell'onorevole Folcieri, che andrebbe a questo posto. È presente l'onorevole Folcieri?

FOLCIERI. Sono presente.

PRESIDENTE. Ma questo dovrebbe precedere l'altro del Ministero.

L'articolo dell'onorevole Folcieri è così redatto :

« I Comitati forestali...

Abbiano la bontà di far silenzio al banco della Commissione.

« I Comitati forestali, dentro due anni dalla pubblicazione della presente legge, determineranno le opere di rimboscimento e rinsaldimento indispensabili per ciascuna provincia. Tali opere, sulla necessità delle quali delibererà il Consiglio provinciale, dovranno compiersi entro dieci anni dalla loro approvazione.

« Le spese occorrenti saranno iscritte fra le obbligatorie per due terzi nel bilancio provinciale e per un terzo in quello dei comuni più direttamente interessati al compimento delle opere.

« Un apposito capitolo nei bilanci del Ministero di agricoltura, industria e commercio assegnerà i

fondi coi quali lo Stato concorra in sussidio di quelle opere che abbiano carattere ed importanza nazionale. »

La Commissione accetta quest'emendamento dell'onorevole Folcieri?

CANCELLIERI, *relatore*. Prima di ogni altra cosa desidero conoscere se l'onorevole ministro accetti l'articolo nuovo proposto dalla Commissione, in sostituzione degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, e che sarebbe il seguente: « Le disposizioni della legge...

PRESIDENTE. L'ho letto già. Ma ella intanto, come relatore, risponda se la Commissione accetta o no l'emendamento dell'onorevole Folcieri.

CANCELLIERI, *relatore*. Bramerei udire prima la risposta dell'onorevole ministro alla mia domanda.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole relatore di non complicare la legge. Egli ha fede nella virtù della legge del 4 luglio 1874; ma io ho provato con fatti che quella legge non è stata punto eseguita. Dunque lo accrescere il cumulo delle difficoltà, con disposizioni che non raggiungono lo scopo, mi pare, se non altro, prematuro.

Lo prego, in conseguenza, di accontentarsi delle disposizioni vigenti nell'interesse generale in fatto di beni incolti molto più che, forse, attesa la poca efficacia, fin qui, della legge del 1874, dovrà ritornarsi sul tema dei beni incolti.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio al banco della Commissione.

Parli l'onorevole relatore.

CANCELLIERI, *relatore*. La Giunta propose la soppressione degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, che riguardano il rimboscamento.

Nè mi fo ad esporne ora le ragioni, perchè le si trovano largamente svolte nella relazione. Peraltro dacchè l'onorevole signor ministro in seno alla Giunta ha dichiarato che senza queste disposizioni egli crede riuscirebbe inefficace la legge, e che facilmente non sarebbe disposto a dare seguito alla discussione della medesima, qualora la Camera avesse respinto gli articoli in esame, la Giunta per non dare occasione al ritiro della legge...

Una voce dal banco della Commissione. La maggioranza.

CANCELLIERI, *relatore*... nella sua maggioranza mi ha dato incarico di dichiarare che senza recedere menomamente dalle proprie opinioni contrarie a quelle dell'onorevole signor ministro, si astiene frattanto dal prendere parte alla discussione di questi articoli, lasciando che la Camera risolva la questione nel modo che giudicherà meglio corrispondere ai suoi intendimenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

PRESIDENTE. Ma accettano o no la proposta Folcieri?

CANCELLIERI, relatore. La Giunta non può accettare l'emendamento dell'onorevole Folcieri come non accetta gli articoli 10 e 11 proposti dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento Folcieri sia appoggiato.

FOLCIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà dopo.

Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Folcieri ha facoltà di parlare.

FOLCIERI. Onorevoli colleghi. Favorevole alla legge che stiamo discutendo, convinto che essa tenda a provvedere ai bisogni urgenti ed ingenti, io avrei dovuto accontentarmi di portare il contributo d'un veto in appoggio di questo progetto; senonchè, siccome spesso accade, che vicino a quello del bene si presenti l'orizzonte del meglio, così io non volli e non potei persuadermi d'intralasciare questa propizia occasione non fosse altro per asserire il principio del meglio, non fosse altro per raccomandarlo alla vostra attenzione.

Mi accontenterò del bene, non spingerò la mia esigenza fino a chiedere il meglio, ogniqualvolta ragioni di suprema opportunità consigliassero il limitarsi ad un dato punto, mi contenterò del bene, purchè sia scala che ci conduca al meglio; mi contenterò del poco attendendo il più.

Guardando allo scopo della legge, noi vediamo che essa può intendere a sviluppare il suo effetto per due modi: od impedendo che s'accresca il male già compiuto, o procurando che si migliori in effetto l'attuale condizione di cose. E ancora guardando alla prima delle parti in cui la legge può avere il suo svolgimento, mi sembra possibile di rilevarne un duplice scopo: frenare il male che è causato dalla funesta mano dell'uomo; frenare quello che è conseguenza del giusto reagire della natura offesa già da tempo per opera dell'uomo: ossia impedire che l'uomo offenda più oltre la natura, o anche, e questo sarebbe il meglio, fare in modo che la natura abbia sufficiente soddisfazione, onde l'uomo non si addolori più a lungo in quei travagli e in quei danni da cui è gravato per colpa sua.

Dopo questa premessa, ho chiesto a me stesso se la legge, quale noi l'abbiamo dinanzi, risponda perfettamente all'uno, all'altro, od al terzo dei casi. Ed invero, se non m'illudo, parmi che si limiti la buona efficienza di questi provvedimenti e quello solo che tende ad impedire l'ulteriore offensione delle leggi naturali. Mi par poco, ma è qualche cosa. Val me-

glio che nulla; sarà sempre un grande beneficio raccolto se potremo nella legge stabilire i vincoli che impediscano alla insania dell'uomo di arrecare guasti maggiori.

Ma dobbiamo noi veramente fermarci a questo risultato? Non abbiamo un maggior dovere da soddisfare? Non abbiamo prospettive di maggiori vantaggi da raggiungere? Io veramente, ponendomi a considerare la legge, così come è concepita, debbo concludere asserendo doversi fare molto di più di quello che ci siamo proposti di ottenere. E perchè l'animo vostro sia proclive a consentire nell'avviso mio, mi permetto di esaminare e l'articolo 10 così come fu proposto dall'onorevole Commissione, e l'articolo 10 così come venne formulato dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

La Commissione emendando, o, dirò meglio, cassando l'articolo ministeriale, fa assegnamento sul valevole intervento della legge sulle proprietà comunali del 4 luglio 1874, e giustifica questa sua fiducia con argomentazioni di ordine economico e di ordine giuridico. È mestieri che su questi criteri, che hanno indotto la Giunta a spiegare nella relazione le ragioni dell'articolo che essa ha proposto, noi c'intendiamo alcun poco.

La Giunta asserisce che, stando alla proposta dell'onorevole ministro, si verrebbe a crescere la manomorta colle proprietà dei comuni, proprietà che per molti motivi noi dobbiamo togliere di mezzo o circoscrivere quanto più sia possibile. Ma, io rispondo, possiamo noi credere che si costituisca manomorta laddove si intende ad ordinare un servizio incontestabilmente d'ordine pubblico? Allora, o signori, noi ci troveremo nella condizione di dire che si costituisce la manomorta, quando si costruiscono le strade, i ponti, le arginature e via discorrendo.

Dice l'onorevole Commissione che, per seguire il partito proposto dal ministro, si deve offendere la proprietà privata, costringendo i proprietari a compiere essi medesimi le opere necessarie nei propri fondi, se non vogliono vedersene spogliati per ragione di pubblica utilità. Ma appunto tutta la discussione che si è svolta fino ad ora è venuta a dimostrare la necessità di questa limitazione nel diritto di proprietà. Siamo logici, siamo conseguenti. Noi vediamo che, come in moltissimi altri casi, le ragioni di espropriazione per causa di utilità pubblica sono assentite dalla legge, consentiamole anche in questo, chè la utilità non può essere disconosciuta. Ma si debbono ammettere i principii di espropriazione, ogniqualvolta i privati non intendono essi stessi di ottemperare alla legge.

Da ultimo la Commissione fa affidamento sulla

efficace influenza della legge del 1874. L'onorevole ministro ha elevato già dei dubbi assai gravi su tale influenza, dubbi ai quali io mi associo di grandissimo cuore e che condivido perfettamente.

Invero, nell'articolo primo di questa legge, troviamo asserito che tra gli obblighi comunali si incontra anche quello di conservare, imboscare o rinsaldare quelle proprietà, che i comuni abbiano incolte e destinate per natura a boschi. Ma quale è la comminatoria sancita, in base alla quale sia permesso di credere che tal fatto succederà al buon desiderio?

All'articolo-quarto si dice, che ogniqualvolta i comuni non provvedano essi stessi a queste opere entro il termine prestabilito, le amministrazioni provinciali saranno facoltizzate a vendere i fondi, ed in questo modo metteranno termine al disordine.

Ma, signori, stiamo anche qui (ed io vi prego di porre seriamente attenzione a questo riflesso), stiamo anche qui attaccati alla verità delle cose; i fondi che si dovranno vendere troveranno compratori? Si tratta precisamente di fondi che i comuni il più spesso non avranno nè l'animo, nè la possibilità di ridurre a selva; sono fondi così deserti, così desolati e squallidi, così impotenti ad ogni coltivazione e ad ogni maniera di produzione, che nessuno vorrà proporsi di coltivarli.

Quindi la vendita ne è impossibile, è illusorio il provvedimento; impossibile od illusorio là dove appunto sarebbe più urgente e più necessario. Ed io vi spiego come esso sia più urgente e necessario. Chi di voi ha qualche conoscenza delle condizioni delle alte montagne e delle vallate, non può a meno di ricordarsi che appunto da certe zone e da certe sommità che sono le più dirupate, che sono le più alte, derivino danni ed alle proprietà soprastanti ed alle sottostanti. È qui che si devono con massima energia raccogliere gli sforzi per ottenere un risultato benefico; è qui dove consiste la massima delle fatiche che deve superare la legge che ora è in trattazione; è qui dove l'iniziativa pubblica deve mettere i capi fissi che permettano alla intraprendenza privata i successivi miglioramenti. È l'esempio ufficiale che deve destare l'emulazione e la confidenza nell'opera fruttuosa dei rinselvamenti.

Ma io, trascendendo, forse più che il bisogno lo esigesse, i limiti, disconobbi che la Commissione stessa, per deferenza verso il ministro, recedette dal suo emendamento. È quasi un atto inutile, se non si possa giudicare anche pretensioso, col quale volli sostituirmi al ministro nel giudicare la proposta della Commissione, per cui io non insistendo più a lungo su questa parte, mi fermerò a considerare

l'articolo così come fu concepito dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Qui vediamo lampeggiar manifesto un ottimo desiderio; è indiscutibile che il Ministero riconosce la necessità, che egli stesso coltiva nell'animo il proposito di andare più oltre che non vada l'articolo proposto alla nostra approvazione, ma egli si scontra dinanzi alla rigida necessità che gli impone di temperare i più larghi desideri.

È veramente mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che nel formulare l'articolo in discussione egli si è arrestato dinanzi alle strettezze finanziarie e dinanzi al pur troppo modestissimo assegno del bilancio di agricoltura e commercio.

Io credo che l'onorevole ministro con immensa invidia avrà aspirato ai fondi più larghi quali si vedono consentiti nei bilanci di altre nazioni e più sagge e più previdenti di noi; ed a bello studio dissi più sagge e più previdenti non più ricche di noi, perchè tra gli altri mi giova citare l'esempio dell'Austria la quale non si trova certo in condizioni finanziarie più allegre delle nostre, eppure ha assegnato al Ministero *esclusivamente incaricato di trattare gli affari agricoli* nientemeno che dieci milioni e 300 mila fiorini, mentre noi abbiamo assegnato 10 milioni di lire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Di questa lezione dovremo ricordarci se crediamo che debba essere promossa l'operosità benefica d'un dicastero che primo fra tutti è destinato a promuovere e fecondare la prosperità e il benessere della nazione.

L'onorevole Maiorana si sarà augurato con animo commosso da immensa invidia i 180 milioni stanziati nel bilancio francese per sopperire ad opere di rimboscamento e di rinsaldamento! Ma innanzi alle dure necessità delle finanze nostre, egli, pur desiderando di salire più in alto, si sentì sconfortato,

E perdè la speranza dell'altezza

Egli nel suo accorgimento politico parlamentare si accontentò di evitare la sorte di Sisifo toccata a' suoi predecessori, confidando che migliori condizioni avrebbero permesso in seguito di aspirare a migliori destini.

Queste le considerazioni dell'onorevole ministro; a me tuttavia non pare così disperato il caso, e mi permetto di chiamare l'attenzione degli onorevoli miei colleghi sopra alcuni apprezzamenti, sopra alcune cifre che potranno mostrare all'evidenza che, molto o poco, si può mettersi in via e tentare fin d'oggi la via di più allegri destini.

Non sono molti anni, si sentiva da tutti ripetere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

fra noi questa sentenza solenne: *ogni lira spesa nei monti, potrà risparmiarne nei nostri bilanci dieci che ora si spendono nel piano e sulle rive del mare.* È forse iperbolica la frase, ma non manca di verità. Permettetemi, signori, che vi citi delle cifre a conferma del mio asserto.

Nelle grosse piene del 1872 lo Stato dovette impiegare per opera di immediati ripari alle arginature del solo Po, 25 milioni, e 20 ne assegnava ad opere di successive arginature complementari, in tutto 45 milioni. Si rilevò inoltre che i danni arrecati alle proprietà pubbliche e private da quelle inondazioni, avevano raggiunto la spaventevole somma di 24 milioni e mezzo. Aggiungete a questi, altri 6 milioni che furono spesi per ripari straordinari in altre provincie, che non sono solcate dal Po, e vedrete come in un anno solo, ed ammetto che fu tristissimo, noi abbiamo sofferto da 75 a 76 milioni tra spese e valutazione di danni.

Colle spese straordinarie si computino le ordinarie, e vale la pena che prendiamo a considerare per minuto anche queste. Sono cifre abbastanza eloquenti e possono forse convincerci ad essere più larghi nei provvedimenti cui vogliamo dare mano.

Lo Stato per sussidio e per spese in opere di arginatura di prima e seconda categoria spende sette milioni. È noto che le opere di prima categoria sono sostenute per intero dallo Stato, e che quelle di seconda, lo sono per una metà circa. Le opere di terza categoria poi sono totalmente a carico dei comuni e consorzi, e questi sopportano ancora la metà delle spese di arginatura di seconda categoria. Noi non andremo molto lontano se calcolassimo a 14 milioni l'ammontare annuo di tutte queste spese.

Aggiungete i guasti (perchè fin qui io non ho parlato che di arginature) pur troppo frequenti nei ponti e nelle strade attigue agli argini, aggiungete gli interrimenti dei porti e delle foci dei fiumi e vedrete con spaventevole misura ingrossarsi queste cifre già troppo eloquenti.

Ora vengo ad una conclusione. Se potessimo, spendendo alcun poco in rimedi preventivi onde assicurarci che la rovina non sia poi così vasta, così grave, noi avremmo ottenuto, io mi penso, non piccolo beneficio.

Egli è necessario, di fronte a questo imperversare della gran madre crucciata, contro chi si attentò con sacrilega mano di strapparle il manto maestoso delle selve montane, è necessario che noi restituimo il mal tolto, è necessario che ci mettiamo sulla via della giustizia, è necessario che ci ricordiamo che se i popoli per raggiungere la civiltà

diboscano, quando l'hanno raggiunta, tornano a rimboscare.

È mestieri che ci ricordiamo di quell'aurea sentenza di Moreau de Jonnes, il quale dice che le generazioni devono valersi delle proprietà boschive soltanto per il reddito senza intaccare il capitale, essendo la proprietà boschiva un grande fidecomesso, di cui godendo i frutti, si deve trasmettere integro alle successive generazioni.

Questi sono doveri di alta civiltà a cui il paese deve soddisfare, a cui il Parlamento italiano deve porre mente e fare in modo che siano consacrati nella legge.

Ed ora concludendo, per non abusarmi in ora sì tarda della vostra cortese attenzione, io mi dolgo meco stesso che l'inesperienza delle cose parlamentari e la trepidanza della parola dinanzi a così numerosa e competente Assemblea e la nessuna autorevolezza abbiano fatto di me un interprete meno felice di quelle convinzioni che così fermamente mi ho scolpite nell'animo, e che venni alla meglio raccomandando al benevolo vostro giudizio.

La buona causa tuttavia io spero che si raccolga da per se stessa. La metto sotto la vostra tutela; la affido alla vostra saviezza e al vostro cuore, ritenendo che o prima o poi, in larga o in minore misura sarà pur provveduto a questo grande bisogno del rinnovare le selve.

Abbiamo certamente a confortarci, credendo, che non sia chiusa l'epoca dei gagliardi entusiasmi che nudrì in noi la fermezza

Dell'animo che vince ogni battaglia,

che eccitò quella potente volontà che moltiplica i miracoli; ed io son certo che appunto questa fiducia ci consigli e ci porti a nuove imprese, a nuove fortune.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Avrei desiderato che la Commissione si fosse concordata anche moralmente col ministro; ad ogni modo la ringrazio di aver desistito dall'opposizione.

Quanto all'onorevole Folcieri io lo ringrazio delle sue gentili parole, e delle savie osservazioni le quali potranno essere fruttifere per l'avvenire; ma per la sua stessa saviezza di osservazione, lo prego di riservare l'esperimento del suo concetto ad un secondo periodo.

La miglior via per riuscire a questo risultato è di assicurare questo primo mezzo, cioè la legge.

Emanata la legge, siccome nel bilancio dell'agricoltura si dovrà con qualche articolo rispondere ai fini previsti dalla medesima; sarà quello il momento di tentare di avere dei mezzi maggiori non tanto da me quanto dal mio collega delle finanze.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Riguardo alla prescrizione che proponeva l'onorevole Folcieri, mi sembra che sarebbe cosa grave e tale da mettere in pericolo il carico della nave; quindi lo prego a contentarsi di queste dichiarazioni che devono soddisfarlo, se non altro per le buone intenzioni del ministro, ed a voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Folcieri.

FOLCIERI. Siccome nel mio discorso ebbi più volte a ripetere che mi preoccupava più della importanza che la legge, anche come è formolata, abbia a riuscire a buon porto, che non dell'immediata attuazione di quei principii che stimai dovere di esporre, per questo sono disposto a ritirare il mio emendamento, ed a lasciare che la deliberazione succeda nel suo ordine naturale, ringraziando l'onorevole ministro della benevolenza colla quale volle affidare me e la Camera, che si entrerà in tempo non lontano, quando le condizioni finanziarie lo permettano, in un secondo periodo di esplicitamento che dia più ampio sviluppo a questa legge.

CANCELLIERI, relatore. Ha ritirato l'emendamento?

PRESIDENTE. Lo ha ritirato.

Dunque metto ai voti l'articolo 11, e ne do lettura:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di garantire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque potranno d'accordo o ciascuno, con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboscimento dei terreni vincolati.

« La direzione delle opere di rimboscimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati provinciali forestali.

« Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà alla parte di spese di rimboscimento a carico dello Stato. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 11 divenuto 12: « È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni, di procedere, nei modi stabiliti dalle veglianti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

« Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li

compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

« L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboscimento. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Questo articolo, io credo, darà luogo a qualche discussione.

PRESIDENTE. Sono due soli gli iscritti. Parli.

NOCITO. Io dichiaro che non sono punto persuaso delle ragioni per le quali si chiede la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. È ritirato.

NOCITO. Allora non ho bisogno di dir altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Folcieri.

FOLCIERI. Veramente l'emendamento all'articolo 11, così come veniva da me proposto, aveva ragione di essere, in quanto si connetteva col precedente che ho ritirato...

PRESIDENTE. Quindi non ha più bisogno di svolgerlo.

FOLCIERI. Precisamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 del Ministero.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(È approvato.)

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

Siccome la Commissione avrebbe bisogno di riunirsi per deliberare se debba insistere o meno sulla proposta soppressione dell'articolo originariamente 13, e che si riattacca al 12, prego la Camera di rimandare il seguito della discussione a domani.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cancellieri, la Commissione ha stampato: *identico al progetto ministeriale*; dunque pare che sia d'accordo.

CANCELLIERI, relatore. Su questo sì; ma la Commissione ha proposto di sopprimere l'articolo 13.

PRESIDENTE. Ragioneranno domani dell'articolo di cui propone la soppressione.

CANCELLIERI, relatore. Se vuole, ne dico brevemente la ragione.

PRESIDENTE. È inutile per ora, dacchè la Commissione non solo non propone di sopprimere l'articolo 12 del quale ci occupiamo, ma anzi lo accetta. Votiamo ora dunque questo articolo.

CANCELLIERI, relatore. Ma vi è una ragione; potrebbe emendersi l'articolo 12, ed allora...

PRESIDENTE. Ma l'articolo 12 è accettato dalla Commissione?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

CANCELLIERI, *relatore*. Sì, lo accetta colla soppressione dell'articolo 13; ma se si potesse modificare l'articolo 12, secondo qualche emendamento che la Commissione forse proporrebbe, non ci sarebbe più altra quistione da fare.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 13 è una cosa separata. Siccome la Commissione lo accetta, deliberiamo sopra questo.

Leggo dunque l'articolo 12 che ora diviene 13:

« I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio, affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

« La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

« I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio l'acquisto pel consorzio stesso. »

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione del progetto di legge forestale :

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Fambri ed altri per la riammissione in tempo degli ufficiali ed assimilati dell'esercito e dell'armata a godere dei benefizi della legge 20 aprile 1875.

Discussione dei progetti di legge :

3° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

4° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.